

LEGGE PROVINCIALE 9 settembre 1996, n. 8

Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996-1998 della Provincia autonoma di Trento

INDICE

Capo I - *Disposizioni in materia di organizzazione finanziaria*

- Art. 1 - *Modifiche alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento)*
- Art. 2 - *Risarcimento danni a seguito dell'evento calamitoso di Stava*
- Art. 3 - *Modifica all'articolo 2 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 in materia di interventi a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige*
- Art. 4 - *Modifiche alla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)*
- Art. 5 - *Disposizioni relative alle sedi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e delle sezioni circoscrizionali per l'impiego*
- Art. 6 - *Modifica all'articolo 2 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4 in materia di attuazione di programmi di interesse comunitario*
- Art. 7 - *Modifica all'articolo 6 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1 in materia di utilizzazione di finanziamenti statali*

Capo II - *Disposizioni in materia di attività e beni culturali*

- Art. 8 - *Contributo straordinario all'associazione "Museo dell'aeronautica Gianni Caproni"*
- Art. 9 - *Modifica all'articolo 17 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10 in materia di finanziamento delle istituzioni culturali*
- Art. 10 - *Modifica all'articolo 7 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3 in materia di tariffe di ingresso ai musei*
- Art. 11 - *Modifiche alla legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55 (Disposizioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare)*

Capo III - *Disposizioni in materia di personale e di organizzazione*

- Art. 12 - *Modifica alla dotazione organica di cui all'allegato C alla legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8 (Nuove declaratorie di livello e disposizioni concernenti il personale provinciale)*
- Art. 13 - *Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento)*
- Art. 14 - *Proroga del termine di cui all'articolo 53 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 in materia di incarichi di sostituzione dei dirigenti preposti alle strutture organizzative*
- Art. 15 - *Divieto di incarichi di consulenza ad ex dipendenti provinciali*
- Art. 16 - *Disposizioni in materia di personale forestale*
- Art. 17 - *Soppressione di organi collegiali*
- Art. 18 - **(Articolo non vistato)**
- Art. 19 - *Avvalimento dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'esercizio delle funzioni di medico competente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro*

Capo IV - *Disposizioni in materia di commercio, di artigianato e di industria*

- Art. 20 - *Modifica alla legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di agevolazioni al settore commerciale e modifiche a disposizioni concernenti la disciplina del commercio)*
- Art. 21 - *Modifica alla legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della Provincia autonoma di Trento)*
- Art. 22 - *Modifiche alla legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34 (Nuova disciplina dell'artigianato)*
- Art. 23 - *Modifica alla legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, in materia di disposizioni per l'acquisto di immobili dismessi da imprese industriali*
- Art. 24 - *Modifica alla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia)*
- Art. 25 - *Modifica alla legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese)*
- Art. 26 - *Modifiche a disposizioni provinciali in materia di industria, artigianato, cooperazione, commercio, turismo e impianti a fune*

Capo V - *Disposizioni in materia di enti locali e finanza locale*

- Art. 27 - *Modifica all'articolo 23 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 in materia di finanza locale*
- Art. 28 - *Ulteriori disposizioni in materia di contributi per la realizzazione e il completamento di opere e interventi di carattere sovracomunale da parte dei comuni.*
- Art. 29 - *Disposizioni in materia di finanza locale*
- Art. 30 - *Adeguamento dell'indennità di carica del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici di Trento*

Capo VI - *Disposizioni in materia di sanità e attività sociali*

- Art. 31 - *Modifica alla legge provinciale 16 agosto 1983, n. 28 (Provvidenze a favore degli invalidi civili e dei sordomuti)*
- Art. 32 - *Disposizioni per l'attuazione dei protocolli di intesa tra la Provincia e il Ministero di grazia e giustizia*
- Art. 33 - *Comitato per la sicurezza e l'educazione stradale*
- Art. 34 - *Modifica dell'articolo 25 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale)*
- Art. 35 - *Modifica alla legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale)*
- Art. 36 - *Comando di personale dipendente dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari*
- Art. 37 - *Specializzazione di personale sanitario laureato non medico*
- Art. 38 - *Modifica all'articolo 49 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale)*
- Art. 39 - *Personale provinciale a disposizione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari*
- Art. 40 - *Modifica all'articolo 18 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4 in materia di piante organiche e di personale delle unità sanitarie locali e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari*
- Art. 41 - *Disposizioni in materia di completamento delle opere comunali destinate ad attività socio-assistenziali*
- Art. 42 - *Modifica alla legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria)*
- Art. 43 - *Interventi per la formazione del personale dei servizi sanitari*
- Art. 44 - *Incarichi libero-professionali per attività di assistenza specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale*

- Art. 45 - *Modifica all'articolo 11 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 in materia di prestazioni sanitarie a scopo di deospedalizzazione e in materia di protesi*
- Art. 46 - *Modifica alla legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35 (Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione)*
- Art. 47 - *Norme concernenti l'espletamento dei concorsi per farmacie*
- Art. 48 - *Fondi di incentivazione per il personale di comparto del servizio sanitario provinciale*

Capo VII - *Disposizioni in materia di opere pubbliche e di viabilità*

- Art. 49 - *Modifica alla legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 16 (Autorizzazione di spesa integrativa per l'esecuzione di opere pubbliche ammesse ai benefici di leggi statali, regionali e provinciali)*
- Art. 50 - *Interventi finanziari per la celebrazione dell'anniversario della morte dei martiri anauniensi*
- Art. 51 - *Modifiche alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti)*
- Art. 52 - *Modifiche alla legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in Provincia di Trento)*

Capo VIII - *Disposizioni in materia di urbanistica, edilizia abitativa e protezione dell'ambiente*

- Art. 53 - *Modifiche alla legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5 (Definizione agevolata delle violazioni edilizie - condono edilizio)*
- Art. 54 - *Modifica alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)*
- Art. 55 - *Modifica alla legge provinciale 7 giugno 1983, n. 18 (Interventi finanziari integrativi per favorire la realizzazione dei piani di edilizia abitativa agevolata)*
- Art. 56 - *Modifiche al testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e alla legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21 (Norme concernenti le materie prime secondarie (MPS) e ulteriori modifiche al testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)*

Capo IX - *Disposizioni in materia di turismo, acque minerali e termali e linee funiviarie*

- Art. 57 - *Rettifica di errore materiale all'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)*
- Art. 58 - *Modifica alla legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 2 (Norme in materia di gestione delle terme di Levico - Vetriolo e Roncegno e disposizioni transitorie in materia di imposta di soggiorno)*
- Art. 59 - *Modifica alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)*

Capo X - *Disposizioni in materia di agricoltura, foreste, acque pubbliche, caccia e pesca*

- Art. 60 - *Disposizione transitoria per l'attuazione del regolamento CEE 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli*
- Art. 61 - *Modifica alla legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse)*
- Art. 62 - *Modifica alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina)*
- Art. 63 - *Modifiche alla legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16 (Disciplina della raccolta dei funghi)*
- Art. 64 - *Modifica alla legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 (Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa)*

Art. 65 - *Modifiche alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento)*

Art. 66 - *Modifica all'articolo 71 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 in materia di canoni afferenti l'uso del demanio idrico*

Capo XI - *Disposizioni in materia di formazione professionale ed istruzione*

Art. 67 - *Modifica alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale)*

Art. 68 - *Modifica all'articolo 3 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)*

Art. 69 - *Disciplina transitoria della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario*

Capo XII - *Disposizioni in materia di edilizia scolastica ed universitaria*

Art. 70 - *Modifiche alla legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica)*

Art. 71 - *Modifiche alla legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13 (Norme in materia di edilizia universitaria)*

Capo XIII - *Disposizioni in materia di asili nido*

Art. 72 - *Modifiche alla legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13 (Criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti o gestiti con interventi della Provincia)*

Capo XIV - *Disposizioni in materia di trasporti e protezione civile*

Art. 73 - *Modifiche alla legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento)*

Art. 74 - *Programmi e varianti approvati ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 10 (Disposizioni per l'attuazione di progetti)*

Art. 75 - *Modifica alla legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 38 (Interventi per la costruzione ed il potenziamento di impianti di produzione e trasporto di energia idroelettrica)*

Art. 76 - *Modifiche alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)*

Capo XV - *Disposizioni in materia finanziaria e finali*

Art. 77 - *Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa*

Art. 78 - *Copertura degli oneri*

Art. 79 - *Entrata in vigore*

Tabella A (articolo 16) - *tabella della dotazione organica delle qualifiche forestali*

Tabella B - Tabella C - *omissis*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

promulga

la seguente legge:

Capo I

Disposizioni in materia di organizzazione finanziaria

Art. 1

Modifiche alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento)

1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dall'articolo 35 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, è sostituito dal seguente:

"Qualora siano previsti interventi od opere la cui esecuzione si protragga per più esercizi, è autorizzata la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni da parte della Provincia nei limiti dell'intera somma prevista, ferma restando per l'assunzione degli impegni sugli stanziamenti di ciascun bilancio annuale la disciplina di cui all'articolo 55."

2. L'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 51

Norme per la riscossione coattiva

1. Ogni qualvolta norme statali, regionali o provinciali stabiliscono entrate a favore della Provincia, la riscossione coattiva è effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, L. 4 ottobre 1986, n. 657), salvo che le norme medesime non dispongano diversamente o non prevedano rapporti giuridici sottoposti a diversi regimi di esecuzione.

2. In caso di ricorso contro il ruolo emesso ai sensi del titolo III, capo I del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il servizio entrate e credito può disporre la sospensione del procedimento anche in mancanza di corrispondente provvedimento del competente ufficio dell'amministrazione finanziaria.

3. Le entrate provinciali dovute da privati si considerano, ai fini esecutivi, definitivamente inesigibili quando il concessionario del servizio di riscossione abbia redatto verbale di pignoramento infruttuoso per due volte in relazione al medesimo soggetto. Resta tuttavia impregiudicata la facoltà di cui al comma 4.

4. Qualora un soggetto, escluso lo Stato e la Regione Trentino-Alto Adige, abbia nei confronti della Provincia un debito giunto a scadenza, la Giunta provinciale, nei casi previsti dagli articoli 1241 e seguenti del codice civile, può disporre la regolazione contabile di eventuali pagamenti che la Provincia debba eseguire a favore del soggetto stesso in relazione alla concessione di contributi o all'assegnazione di somme, attraverso l'emissione di un titolo di spesa commutabile in quietanza di entrata. Negli altri casi la Giunta provinciale può disporre la sospensione dei suddetti pagamenti fino a quando il debitore non abbia assolto il proprio debito.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica nel caso di debiti a fronte dei quali sia pendente ricorso amministrativo o giurisdizionale."

3. Dopo l'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 è inserito il seguente:

"Art. 51 bis

Riscossione rateale di entrate provinciali

1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere, su richiesta del debitore, la rateizzazione fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di crediti a natura non tributaria, quando ricorrano gravi e motivate circostanze.

2. La rateizzazione di cui al comma 1 è concessa subordinatamente all'addebito di interessi per ritardato pagamento, sulla base di un tasso annuo semplice pari al tasso applicato dal tesoriere della Provincia sulle giacenze di cassa della stessa, al momento della richiesta del debitore.

3. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, il residuo ammontare del credito è riscosso in unica soluzione.

4. Resta salvo quanto disposto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, per il pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie.

5. E' abrogato l'articolo 17 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3."

4. Il quarto comma dell'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dall'articolo 50 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, è sostituito dal seguente:

"Per le spese in conto capitale riguardanti interventi od opere di cui al secondo comma dell'articolo 8 possono essere assunte obbligazioni a carattere pluriennale nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio pluriennale. Per le spese inerenti l'esecuzione di opere e interventi, gli impegni sono determinati con riferimento alle quote di lavori la cui realizzazione è prevista entro il termine di ciascun esercizio, sulla base dell'atto che approva il relativo progetto definitivo od esecutivo o che autorizza in ogni caso l'esecuzione dei medesimi progetti e comunque in misura idonea ad assicurare la copertura delle obbligazioni in scadenza in ciascun esercizio. I medesimi atti, fermo restando l'obbligo della copertura delle obbligazioni in scadenza in ciascun esercizio, possono peraltro autorizzare l'impegno pluriennale della spesa complessiva relativa all'intera opera o intervento anche in quote costanti, con decorrenza dall'esercizio di approvazione dei medesimi atti e con riferimento agli esercizi finanziari previsti per la completa realizzazione e comunque entro l'ultimo esercizio finanziario per il quale sono stati autorizzati i relativi stanziamenti sul bilancio pluriennale."

5. Dopo il quarto comma dell'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dall'articolo 50 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, è inserito il seguente:

"Gli atti di concessione di finanziamenti o di contributi provinciali in conto capitale per la realizzazione da parte di soggetti pubblici o privati di opere o interventi, esclusi i contributi in annualità, possono altresì autorizzare l'assunzione di impegni sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio con riferimento alle quote di lavori o di interventi la cui realizzazione è prevista entro il secondo esercizio finanziario successivo a quello di approvazione degli atti medesimi."

6. Al settimo comma dell'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dall'articolo 50 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, le parole: "alle condizioni previste dai precedenti terzo e quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "alle condizioni previste dal presente articolo".

7. Il secondo comma dell'articolo 71 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dall'articolo 58 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, è sostituito dal seguente:

"I residui passivi relativi ai capitoli inseriti nella parte I del bilancio (Spese per l'attività della Provincia) possono essere conservati nel conto dei residui per non più di cinque anni successivi a quello dell'esercizio cui la formazione dell'impegno si riferisce."

8. Il terzo comma dell'articolo 71 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dall'articolo 58 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, è abrogato.

9. Al quinto comma dell'articolo 71 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dall'articolo 58 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, le parole: "ai sensi del secondo e terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del presente articolo".

Art. 2

Risarcimento danni a seguito dell'evento calamitoso di Stava

1. Fino ad avvenuto integrale risarcimento dei danni quantificati nelle sentenze civili conseguenti all'evento calamitoso di Stava, le somme stanziare sul capitolo 55982 (Fondo per interventi straordinari in relazione alla catastrofe di Stava e per risarcimento danni) del bilancio di previsione, non impegnate alla chiusura degli esercizi finanziari di riferimento, possono essere conservate tra i residui passivi per i medesimi esercizi finanziari.

Art. 3

Modifica all'articolo 2 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 in materia di interventi a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 la parola: "insolvenza" è sostituita dalla seguente: "inadempimento".

Art. 4

Modifiche alla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)

1. Al comma 2 dell'articolo 30 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 la parola: "vincolante" è soppressa.

2. Al comma 1 dell'articolo 37 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 le parole: "licitazione privata" sono sostituite dalle seguenti: "trattativa privata".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Gli enti cessionari di beni provinciali ai sensi del comma 1 possono, previa autorizzazione della Giunta provinciale, procedere alla permuta totale o parziale di detti beni, purché permanga anche nei confronti dei beni acquisiti a tale titolo la destinazione di pubblico interesse già inerente al bene originariamente ceduto dalla Provincia ovvero altra destinazione di pubblico interesse individuata nella predetta autorizzazione."

4. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 44 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 è sostituito dal seguente: "I generi di facile e rapido consumo sono evidenziati secondo le modalità e i criteri definiti nel regolamento di attuazione."

5. Il comma 6 dell'articolo 47 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 è sostituito dal seguente:

"6. Il regolamento di attuazione stabilisce gli obblighi a carico dei funzionari preposti alla liquidazione delle spese per l'acquisto di beni mobili ai fini del regolare e tempestivo espletamento delle procedure di inventariazione dei beni medesimi."

Art. 5

Disposizioni relative alle sedi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e delle sezioni circoscrizionali per l'impiego

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, come aggiunto dal decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni amministrative alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di collocamento e avviamento al lavoro), la Provincia provvede direttamente alla sede dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nonché alle sedi delle sezioni circoscrizionali per l'impiego,

utilizzando anche i locali messi a disposizione dai comuni ovvero subentrando ai comuni nei contratti di locazione relativi a dette sedi.

2. La Giunta provinciale corrisponde annualmente ai comuni un rimborso delle spese a copertura dei costi sostenuti per l'utilizzo delle sedi di cui al comma 1 determinandolo anche su base forfettaria.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati sul bilancio provinciale per il funzionamento delle strutture provinciali e alla relativa copertura si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Art. 6

Modifica all'articolo 2 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4 in materia di attuazione di programmi di interesse comunitario

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4 è inserito il seguente:

"2 bis. Con le deliberazioni della Giunta provinciale di approvazione dei piani o dei progetti per l'attuazione di programmi di interesse comunitario può essere disposto l'impegno della spesa in relazione all'entità delle iniziative previste e nei limiti delle somme autorizzate sul bilancio pluriennale per i fini di cui al presente articolo."

Art. 7

Modifica all'articolo 6 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1 in materia di utilizzazione di finanziamenti statali

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1 è inserito il seguente:

"2 bis. Con le deliberazioni della Giunta provinciale di approvazione dei piani o dei progetti per l'attuazione di interventi finanziati dallo Stato può essere disposto l'impegno della spesa in relazione all'entità delle iniziative previste e nei limiti delle somme autorizzate sul bilancio pluriennale per i fini di cui al presente articolo."

Capo II

Disposizioni in materia di attività e beni culturali

Art. 8

Contributo straordinario all'associazione "Museo dell'aeronautica Gianni Caproni"

1. Al fine di garantire la continuità dell'attività museale la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare all'associazione "Museo dell'aeronautica Gianni Caproni" di Trento, in aggiunta al contributo ordinario concesso ai sensi della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino), come modificata, da ultimo, dall'articolo 24 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, un contributo straordinario fino all'importo massimo di lire 200.000.000, sulla base di un programma di risanamento patrimoniale, della necessaria documentazione e dei relativi fabbisogni.

2. Le modalità di erogazione del contributo sono stabilite dalla Giunta provinciale con il provvedimento di concessione.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte con una quota degli stanziamenti autorizzati per i fini di cui agli articoli 18 e 19 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (capitolo 22116) e alla relativa copertura si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

Art. 9

Modifica all'articolo 17 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10 in materia di finanziamento delle istituzioni culturali

1. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10 le parole: "spese dirette della Provincia per iniziative ed attività" sono sostituite dalle seguenti: "spese in conto capitale per interventi ed attività culturali".

Art. 10

Modifica all'articolo 7 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3 in materia di tariffe di ingresso ai musei

1. All'articolo 7 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 10 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione le tariffe, anche distinte per le diverse sedi e per specifiche iniziative, per l'ingresso alle istituzioni museali di cui la Provincia abbia la gestione diretta."

Art. 11

Modifiche alla legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55 (Disposizioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare)

1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55, come sostituito dall'articolo 45 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11 e come da ultimo modificato dall'articolo 17 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8, è sostituito dal seguente: "La Giunta provinciale acquisisce il parere del comitato tecnico per i beni culturali in caso di concessione di contributi per la realizzazione di interventi la cui spesa, ritenuta ammissibile dalle competenti strutture provinciali e riferita al complesso dei beni oggetto di restauro, superi l'importo rispettivamente di 400 milioni per i beni monumentali, 80 milioni per gli affreschi, 50 milioni per i beni artistici mobili, nonché per i beni librari e archivistici."

2. Il sesto comma dell'articolo 5 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55, come sostituito dall'articolo 45 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11 e come da ultimo modificato dall'articolo 17 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8, è sostituito dal seguente:

"La Giunta provinciale provvede annualmente alla ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse aree di attività:

- a) iniziative di cui al comma 1, lettera c);
- b) opere di pronto intervento finalizzate al recupero di materiale archeologico e alla salvaguardia di depositi archeologici rinvenuti casualmente nonché la connessa attività del laboratorio di restauro archeologico;
- c) lavori di salvaguardia, restauro e ricerca, per i quali la Giunta provinciale adotta programmi annuali di intervento, sentito il parere del comitato per i beni culturali."

Capo III

Disposizioni in materia di personale e di organizzazione

Art. 12

Modifica alla dotazione organica di cui all'allegato C alla legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8 (Nuove declaratorie di livello e disposizioni concernenti il personale provinciale)

1. Ai livelli funzionali di cui alla tabella della dotazione organica costituente l'allegato C alla legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8, come modificata da ultimo dall'articolo 47 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i posti d'organico relativi al nono, ottavo, settimo e quinto livello funzionale sono diminuiti rispettivamente di 8, 14, 28 e 30 unità;
- b) i posti d'organico relativi al sesto livello funzionale sono aumentati di 80 unità.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla lettera b) del comma 1 si fa fronte con i minori oneri conseguenti alla lettera a) del medesimo comma.

Art. 13

Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento)

1. Il servizio comprensori di cui alla scheda n. 8 dell'allegato C alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 è soppresso.

2. Nell'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 la scheda n. 8 - Servizio comprensori - è sostituita dalla seguente:

"8. Servizio finanza locale

1. Il servizio ripartisce le risorse finanziarie fra gli enti locali per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 30 novembre 1989, n. 386, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 e delle disposizioni vigenti in materia di comprensori.
2. Predisporre gli atti ed i provvedimenti amministrativi per l'attuazione della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36.
3. Organizza specifica attività di ricerca e analisi in ordine ai fenomeni gestionali rilevanti dell'amministrazione degli enti locali e di consulenza su tutte le materie di interesse della finanza locale.
4. Gestisce l'osservatorio economico finanziario degli enti locali previsto dall'articolo 33 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36.
5. Coordina in collaborazione con i servizi provinciali competenti le politiche di finanziamento della spesa degli enti locali. In coordinamento con gli altri servizi interessati, assume le occorrenti iniziative atte a favorire, anche con riferimento agli obiettivi fissati dalla programmazione di sviluppo, omogeneità di indirizzo delle attività svolte dagli enti locali, con particolare riferimento alle funzioni delegate.
6. Provvede alla trattazione degli affari inerenti le autorizzazioni e le verifiche in materia di finanza locale nonché di quelli concernenti le integrazioni finanziarie anche ai fini del risanamento dei bilanci degli enti locali. Svolge funzioni di indirizzo e verifica in ordine a provvedimenti comunali concernenti tributi, tariffe e regolamenti per la gestione dei servizi, contenzioso in

materia di canone per la depurazione delle acque, gestione associata di servizi o beni da parte degli enti locali, piani finanziari degli enti locali in collaborazione con il servizio enti locali.

7. Collabora con il servizio enti locali nell'istruttoria dei provvedimenti soggetti al controllo della Giunta provinciale."

3. Nell'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 la scheda n. 9 - Servizio enti locali - è sostituita dalla seguente:

"9. Servizio enti locali

1. Il servizio provvede all'espletamento delle attività connesse all'esercizio della vigilanza e tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali e sui comprensori, avvalendosi della collaborazione dei servizi cui sono attribuite le specifiche materie.
2. Cura in particolare la preparazione di tutte le pratiche da sottoporre all'esame della Giunta provinciale e la formazione del relativo ordine del giorno.
3. Assicura assistenza e consulenza agli enti locali di cui al comma 1 e attua il servizio ispettivo sugli enti medesimi.
4. Provvede agli adempimenti di competenza della Provincia in occasione delle elezioni dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali.
5. Provvede alle attività e ai compiti derivanti alla Provincia dalla legislazione in materia di comprensori.
6. Provvede in ordine alle attività concernenti l'autorizzazione all'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte degli enti locali sui quali esercita il controllo ad eccezione delle IPAB.
7. Assume iniziative atte alla formazione e all'aggiornamento del personale degli enti di cui al comma 1.
8. Cura gli affari concernenti la materia degli usi civici."

4. L'articolo 27 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 è abrogato; l'ufficio finanza locale costituito ai sensi del medesimo articolo continua ad operare fino alla data di attivazione del servizio finanza locale e di preposizione del dirigente al medesimo servizio.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2 si fa fronte con i minori oneri conseguenti al comma 1.

Art. 14

Proroga del termine di cui all'articolo 53 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 in materia di incarichi di sostituzione dei dirigenti preposti alle strutture organizzative

1. Il termine del 31 agosto 1996 relativo alla proroga degli incarichi di sostituzione dei dirigenti preposti alle strutture organizzative della Provincia, disposta ai sensi dell'articolo 53 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1996.

Art. 15

Divieto di incarichi di consulenza ad ex dipendenti provinciali

1. Al personale già dipendente della Provincia autonoma di Trento che non sia stato collocato a riposo per raggiunti limiti di servizio e di età non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro con la Provincia.

2. Il divieto del comma 1 non si applica per l'ipotesi di incarichi di consulenza prestati gratuitamente. Sono tali gli incarichi per i quali non sono previsti né corrisposti emolumenti specifici, fatto comunque salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute e previste nell'atto di incarico.

Art. 16

Disposizioni in materia di personale forestale

1. A decorrere dal 1° settembre 1995 la tabella della dotazione organica dei sottufficiali e guardie forestali costituente l'allegato C della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 (Norme per il recepimento dell'accordo sindacale provinciale di data 27 ottobre 1990. Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 ed altre disposizioni in materia di personale) è sostituita dall'allegata tabella A.

2. L'inquadramento del personale rivestente le previgenti qualifiche dei sottufficiali e guardie forestali nelle nuove qualifiche individuate dall'allegata tabella A è disposta con effetto a decorrere dalla data di cui al comma 1, secondo le disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 (Attuazione dell'articolo 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato).

3. Fermo restando quanto disposto al comma 2, in attesa del recepimento dei principi di riforma di cui alla legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), nei confronti del personale di cui al presente articolo, sempre con effetto dal 1° settembre 1995, non trovano applicazione le norme che comunque comportano progressione di carriera.

4. La legge provinciale 28 agosto 1978, n. 33 (Istituzione del corso allievi sottufficiali per l'avanzamento delle guardie e guardie scelte del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali al grado di vicebrigadiere) è abrogata.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C (capitolo 55389 e 55421).

Art. 17

Soppressione di organi collegiali

1. Al fine di favorire lo snellimento delle procedure ed il contenimento delle spese correnti sono soppressi, secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, i seguenti organi collegiali:

- a) commissione consultiva presso l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa di cui all'articolo 16, comma 7, della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4;
- b) comitato provinciale dei prezzi di cui all'articolo 1 della legge provinciale 2 giugno 1980, n. 15 (Disposizioni in materia di commercio);
- c) commissione consultiva di cui all'articolo 2 della legge provinciale 2 giugno 1980, n. 15.

2. Al comma 7 dell'articolo 16 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4 le parole: "sentito il parere di una commissione nominata dalla Giunta stessa e formata dal dirigente dell'Agenzia sopra richiamata, da un membro designato dall'associazione rappresentativa di categoria interessata in relazione ai casi da trattare e da un funzionario provinciale esperto in materia di assistenza sociale. Ai membri della commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente." sono sostituite dalle seguenti: "sentito il parere del dirigente dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa."

3. Le funzioni del comitato provinciale dei prezzi, delegate dallo Stato alla Provincia ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati), sono attribuite al servizio energia. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge provinciale 2 giugno 1980, n. 15 sono abrogati.

Art. 18
(articolo non vistato)

Art. 19

Avvalimento dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'esercizio delle funzioni di medico competente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

1. La Provincia e gli enti funzionali si avvalgono, sulla base di apposita convenzione, anche dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di cui alla legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale), ai fini dell'esercizio dei compiti di sorveglianza sanitaria previsti dal titolo I, capo IV, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro).

2. Previa richiesta e sulla base di apposite convenzioni, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari effettua le attività di cui al comma 1 anche a favore dei comuni, dei loro consorzi ed aziende.

Capo IV

Disposizioni in materia di commercio, di artigianato e di industria

Art. 20

Modifica alla legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di agevolazioni al settore commerciale e modifiche a disposizioni concernenti la disciplina del commercio)

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 23 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "entro il 31 dicembre 1995".

Art. 21

Modifica alla legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della Provincia autonoma di Trento)

1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 5 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 è sostituita dalla seguente:

"c) definisce i programmi ed i relativi criteri di attuazione concernenti le aree, i centri e gli esercizi commerciali di rilevanza provinciale o sovracomprenditoriale nonché i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 20 e 24."

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'aggiornamento del piano provinciale di politica commerciale per i fini di cui al comma 1, e comunque non oltre il termine di un anno, è sospeso il rilascio di autorizzazioni per l'apertura e l'ampliamento di superficie degli esercizi e centri commerciali al dettaglio di cui agli articoli 20 e 24 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46.

Art. 22

Modifiche alla legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34 (Nuova disciplina dell'artigianato)

1. L'articolo 7 della legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

1. I titolari di imprese aventi sede nel territorio della provincia, in possesso dei requisiti previsti dal capo I, sono iscritti nell'albo delle imprese artigiane costituito presso la commissione provinciale per l'artigianato di cui al capo III della presente legge. L'iscrizione è disposta dalla commissione su domanda degli interessati ovvero d'ufficio.

2. Entro trenta giorni dall'inizio dell'attività i titolari di impresa di cui al comma 1 debbono presentare domanda di iscrizione, con sottoscrizione autenticata, alla commissione. La domanda può anche essere spedita alla commissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Alla domanda deve essere allegata la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti prescritti e la ricevuta del versamento della tassa provinciale sulle concessioni non governative.

4. La commissione può effettuare ogni accertamento atto a stabilire se il richiedente è in possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica artigiana.

5. La commissione si pronuncia in ordine alla domanda di iscrizione entro quarantacinque giorni dal ricevimento della medesima. Ove la commissione decida di non accogliere la domanda, la decisione deve essere motivata. La mancata decisione entro il termine equivale ad accoglimento della domanda.

6. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine di cui al comma 2, la commissione provvede d'ufficio all'iscrizione previo espletamento dei necessari accertamenti.

7. Nel caso di iscrizione d'ufficio rimane fermo l'obbligo del versamento della tassa di concessione di cui al comma 3.

8. Le imprese di cui all'articolo 4 sono iscritte nell'albo delle imprese artigiane con l'indicazione dei singoli soci che le costituiscono, specificando altresì quali tra essi siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del medesimo articolo."

2. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34 è sostituito dal seguente:

"Analogamente viene effettuata dalla commissione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nonché alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura."

3. L'articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

1. La commissione provinciale per l'artigianato provvede almeno ogni tre anni alla revisione d'ufficio delle imprese iscritte all'albo.

2. A tal fine la commissione invia ai singoli comuni l'elenco delle imprese iscritte all'albo aventi sede nel rispettivo territorio comunale.

3. Il sindaco dispone gli accertamenti necessari e comunica alla commissione, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'elenco, le notizie raccolte in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nei riguardi delle singole imprese.
4. La commissione, tenuto conto delle notizie di cui al comma 3 e degli ulteriori elementi eventualmente acquisiti, decide la conferma dell'iscrizione ovvero la cancellazione dall'albo delle singole imprese.
5. Effettuata la revisione, l'elenco delle imprese rimaste iscritte e di quelle cancellate dall'albo è affisso per trenta giorni consecutivi presso la sede della commissione.
6. Indipendentemente dalla revisione di cui al comma 1 la commissione dispone in ogni tempo la cancellazione dall'albo delle imprese per le quali risulti la perdita di uno o più requisiti di legge o la cessazione dell'attività.
7. La cancellazione dall'albo può essere anche richiesta, con domanda motivata, dal titolare o legale rappresentante di un'impresa iscritta. La commissione si pronuncia in ordine alla domanda di cancellazione entro quarantacinque giorni dal ricevimento della medesima.
8. In nessun caso può essere deliberata la cancellazione di un'impresa artigiana dall'albo ai sensi del presente articolo senza che sia stato sentito l'interessato.
9. La cancellazione non può essere disposta nei confronti di imprese il cui titolare sia stato colpito da invalidità, purché il grado e la natura di essa siano tali da consentire almeno lo svolgimento dell'attività imprenditoriale.
10. Della cancellazione è data comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché all'Istituto nazionale per la previdenza sociale e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro."

4. L'articolo 15 della legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

1. La commissione provinciale per l'artigianato è nominata dalla Giunta provinciale, rimane in carica per la durata di cinque anni ed è composta da:
 - a) undici imprenditori artigiani designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative nella provincia;
 - b) due dipendenti della Provincia di cui uno assegnato al servizio artigianato ed uno al servizio addestramento e formazione professionale;
 - c) un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - d) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
 - e) due esperti in materia di artigianato.
2. Il presidente e il vicepresidente della commissione sono eletti dalla commissione stessa scegliendoli tra i componenti di cui al comma 1, lettera a).
3. La commissione può istituire, in relazione ad ambiti territoriali fissati dalla medesima, sottocommissioni competenti ad esprimere pareri in merito alle domande di iscrizione e di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, nonché in ordine all'accertamento della qualificazione professionale. Nel caso in cui le sottocommissioni non inviino i pareri in ordine alle domande di iscrizione e di cancellazione entro il termine stabilito dalla commissione, la commissione stessa provvede prescindendo dai pareri.
4. Le sottocommissioni di cui al comma 3 sono composte da:
 - a) due componenti scelti tra gli imprenditori artigiani di cui al comma 1, lettera a), di cui uno con funzioni di presidente e uno di vicepresidente;
 - b) tre esperti in materia di artigianato scelti tra gli artigiani titolari di imprese aventi sede nell'ambito territoriale fissato per ciascuna sottocommissione.

5. Per la trattazione di particolari problematiche inerenti le attività artigianali derivanti dall'applicazione della presente legge o di normative statali la commissione può inoltre istituire un numero massimo di tre sottocommissioni composte da non più di otto membri individuati nel proprio seno.

6. La commissione e le sottocommissioni, ove lo ritengano opportuno, possono invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti.

7. Le funzioni di segretario della commissione e delle sottocommissioni di cui ai commi 1, 3 e 5 sono svolte da dipendenti assegnati al servizio artigianato.

8. La commissione adotta per il proprio funzionamento e per quello delle sottocommissioni un apposito regolamento interno.

9. Ai componenti, escluso il segretario, della commissione e delle sottocommissioni sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia."

5. Fino alla nomina della commissione provinciale per l'artigianato nella composizione prevista dal comma 4 del presente articolo continua ad operare la commissione provinciale in carica.

6. Il capo IV della legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34 è abrogato. Tuttavia le commissioni comprensoriali in carica, di cui al medesimo capo, continuano ad operare fino alla data della nomina della commissione provinciale per l'artigianato di cui all'articolo 15 della legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34, come sostituito dal presente articolo.

Art. 23

Modifica alla legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, in materia di disposizioni per l'acquisto di immobili dismessi da imprese industriali

1. L'articolo 10 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, come sostituito, da ultimo, dal comma 1 dell'articolo 56 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, è sostituito dal seguente:

"Art. 10

Disposizioni per gli interventi immobiliari da destinare alle attività produttive

1. Per il perseguimento della finalità di cui all'articolo 1 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, la Giunta provinciale può disporre a favore della Tecnofin Strutture s.p.a. o, in alternativa a favore di altra società interamente partecipata dalla Tecnofin Trentina s.p.a.:

a) finanziamenti per la prima costituzione e successivi incrementi di un fondo da utilizzare per l'acquisto di aree e di immobili nonché per la realizzazione e la ristrutturazione di immobili, da destinare ad attività produttive e per interventi di manutenzione straordinaria o di rifacimento parziale o totale degli immobili acquisiti;

b) la cessione a titolo oneroso di aree industriali nonché di immobili da destinare ad attività produttive; il ricavato della predetta cessione è versato al fondo di cui alla lettera a).

2. La società di cui al comma 1 dispone gli interventi di cui allo stesso comma sulla base degli indirizzi fissati dalla Giunta provinciale.

3. Le aree e gli immobili sono concessi in godimento o alienati, a titolo oneroso, da parte delle società di cui al comma 1 alle imprese interessate, secondo le modalità e con l'apposizione degli obblighi e dei vincoli a carico dell'acquirente di cui agli articoli 47 e 51 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, come modificati, da ultimo, rispettivamente dagli articoli 14 e 16 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, nonché secondo quanto previsto dall'articolo 50 della legge provinciale n. 4 del 1981, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 58 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 e dall'articolo 53 della legge provinciale n. 4 del 1981, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della legge provinciale 23 novembre 1987, n. 29.

4. I rapporti tra la Provincia e la società di cui al comma 1 per la gestione del fondo e per l'utilizzazione delle aree industriali e degli immobili di cui al medesimo comma 1 sono regolati da apposita convenzione. La convenzione, in particolare, stabilisce:

- a) le modalità di amministrazione del fondo, da effettuarsi con separata contabilità;
- b) le modalità per la richiesta, da parte della Giunta provinciale, di specifici interventi, rilevanti per lo sviluppo industriale e per la salvaguardia dell'occupazione, che la società è tenuta a realizzare, in quanto possibile, con le modalità ritenute più opportune per una diligente gestione del fondo;
- c) i criteri e le modalità per la determinazione delle condizioni di disposizione dei beni di cui al comma 3, assumendo a riferimento per la locazione, con esclusione del leasing immobiliare, quelle previste per la concessione del diritto di superficie;
- d) le modalità di assunzione a carico del fondo di eventuali spese di custodia, manutenzione e gestione degli immobili di proprietà delle società, nonché delle spese di amministrazione del fondo medesimo;
- e) le modalità e le procedure di affidamento dei lavori per la realizzazione di immobili, tenendo conto dell'entità degli stessi, nonché le modalità per l'effettuazione delle operazioni di leasing di cui al comma 6 e per la conseguente regolazione dei rapporti finanziari;
- f) gli obblighi di informazione e di rendicontazione delle società nei confronti della Provincia;
- g) le condizioni cui la società si attiene nei rapporti con gli enti e gli istituti di credito presso i quali vengono depositate le disponibilità del fondo.

5. Gli interessi maturati sulla gestione del fondo di cui al comma 1, lettera a), e le somme derivanti dalla concessione in proprietà o in locazione, anche finanziaria, degli immobili affluiscono al medesimo fondo.

6. Nel caso in cui gli immobili siano da concedere in leasing alle imprese interessate, per l'effettuazione delle relative operazioni la società di cui al comma 1 può avvalersi, con le modalità stabilite dalla convenzione di cui al comma 4, di una società di leasing controllata dalla Tecnofin Trentina s.p.a.

7. Per l'acquisto, la realizzazione e la ristrutturazione di strutture destinate allo svolgimento di manifestazioni fieristiche ed attività connesse, di impianti a fune a servizio di attività turistiche, nonché di impianti tecnologici, la Giunta provinciale può assegnare somme alla società di cui al comma 1 da versare al fondo e da utilizzare secondo le modalità previste dal presente articolo."

2. Le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, continuano ad applicarsi con riferimento ai beni acquisiti dalla Tecnofin Strutture s.p.a. fino alla data di entrata in vigore della presente legge e ai finanziamenti a tale scopo concessi alla predetta società fino alla medesima data.

3. In relazione a quanto disposto dal comma 2 la Giunta provinciale promuove la modifica della convenzione tra Provincia e Tecnofin Strutture s.p.a. in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, come sostituito dall'articolo 2 della legge provinciale 23 novembre 1987, n. 29, mediante la stipula di un atto aggiuntivo che preveda il versamento al bilancio provinciale delle somme spettanti alla Provincia, nonché l'applicazione delle modalità e dei criteri di cui all'articolo 10, comma 4, lettere b) e c), della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti e con i limiti di impegno autorizzati per i fini di cui all'articolo 10 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26 (capitoli 42550 - 42551).

Modifica alla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 132 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, come modificato dall'articolo 60 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, è aggiunto il seguente:
"8 bis. Le disposizioni relative agli obblighi e alle sanzioni di cui all'articolo 80 e all'articolo 80 bis della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, rispettivamente modificato e introdotto dall'articolo 19 e dall'articolo 20 della presente legge, si applicano, su richiesta dei beneficiari dei contributi, anche ai rapporti sorti in relazione alle domande di agevolazione presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora esauriti."

Art. 25

Modifica alla legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 è sostituito dal seguente:

"2. Ai sensi della presente legge sono considerate piccole e medie imprese quelle che rispondono alla definizione prevista dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese."

2. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 è abrogato.

3. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 le parole: "prevedendone la rotazione tra i membri stessi" sono sostituite dalle seguenti: "e il vicepresidente".

Art. 26

Modifiche a disposizioni provinciali in materia di industria, artigianato, cooperazione, commercio, turismo e impianti a fune

1. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 4 bis della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, come introdotto dall'articolo 6 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, è aggiunta la seguente:

"o bis) gli elementi di riferimento per la determinazione della congruità tecnico-amministrativa di cui all'articolo 8;"

2. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 3 agosto 1987, n. 13 (Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), come sostituito dall'articolo 23 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, è aggiunta la seguente:

"o bis) gli elementi di riferimento per la determinazione della congruità tecnico-amministrativa di cui all'articolo 5 ter;"

3. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 (Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa), come sostituito dall'articolo 42 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, è aggiunta la seguente:

"o bis) gli elementi di riferimento per la determinazione della congruità tecnico-amministrativa di cui all'articolo 3 bis;"

4. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di agevolazioni al settore commerciale e modifiche a disposizioni concernenti la disciplina del commercio), come sostituito dall'articolo 48 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, è aggiunta la seguente:

"o bis) gli elementi di riferimento per la determinazione della congruità tecnico-amministrativa di cui all'articolo 12 bis;"

5. Dopo la lettera n) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 (Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera), come sostituito dall'articolo 62 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, è aggiunta la seguente:

"n bis) gli elementi di riferimento per la determinazione della congruità tecnico-amministrativa di cui all'articolo 9;"

6. Dopo la lettera n) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci), come sostituito dall'articolo 81 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 e modificato dall'articolo 64 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, è inserita la seguente:

"n bis) gli elementi di riferimento per la determinazione della congruità tecnico-amministrativa di cui all'articolo 6 bis;"

Capo V

Disposizioni in materia di enti locali e finanza locale

Art. 27

Modifica all'articolo 23 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 in materia di finanza locale

1. Il comma 16 dell'articolo 23 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 è sostituito dal seguente:

"16. Per l'anno 1996 la Giunta provinciale è autorizzata ad integrare i piani di cui all'articolo 17 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, relativamente ai completamenti di opere già finanziate, anche limitatamente a lotti funzionali, concernenti l'edilizia scolastica nonché di quelle già ammesse sui piani per gli impianti sportivi, per le strutture culturali, per gli asili nido e per i progetti unitari di cui al comma 2 quater dell'articolo 13 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, come modificato da ultimo dall'articolo 6 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6. Con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, sono definiti i criteri e le modalità per l'applicazione delle presenti disposizioni."

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti, i limiti di impegno e le autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui alle leggi provinciali citate al comma 6 dell'articolo 17 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 (capitoli 21601 - 21627 - 21629 - 22099 - 22109 - 23221 - 23222).

Art. 28

Ulteriori disposizioni in materia di contributi per la realizzazione e il completamento di opere e interventi di carattere sovracomunale da parte dei comuni.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 è inserito il seguente:

"2 bis. Con le deliberazioni che approvano i piani delle iniziative da finanziare è disposto l'impegno della spesa in relazione al volume complessivo dei contributi previsti e nei limiti delle somme autorizzate sul bilancio pluriennale ai sensi del presente articolo."

2. Per i fini di cui all'articolo 18 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, come modificato dal comma 1, è disposta una integrazione dell'importo stabilito al comma 1 del predetto

articolo di lire 60.000.000.000 per la concessione di contributi in conto capitale e di lire 3.000.000.000 per la concessione di contributi in annualità.

3. Per i fini di cui al presente articolo si provvede come segue:

a) sono autorizzate le seguenti maggiori spese:

- 1) per l'anno 1996: lire 25.000.000.000
- 2) per l'anno 1997: lire 15.000.000.000
- 3) per l'anno 1998: lire 20.000.000.000

b) è autorizzato al capitolo 11280, con la allegata tabella B, il limite di impegno di lire 3.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1997 al 2007.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, lettera a), si provvede con una quota delle nuove autorizzazioni di spesa indicate al capitolo 11270 della allegata tabella B.

Art. 29

Disposizioni in materia di finanza locale

1. La quota di lire 17.510.000.000 di cui al comma 4 dell'articolo 23 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 è rideterminata in lire 18.210.000.000.

2. La quota percentuale del bilancio di cui al comma 5 dell'articolo 23 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 è rideterminata nel 14,17 per cento.

3. L'importo di lire 144.137.100.000 di cui al comma 6 dell'articolo 23 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 è rideterminato in lire 147.437.100.000.

4. L'importo di lire 38.490.000.000 di cui al comma 7 dell'articolo 23 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 è rideterminato in lire 40.190.000.000.

5. L'importo di lire 87.000.000.000 di cui al comma 8 dell'articolo 23 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 è rideterminato in lire 107.000.000.000, ivi inclusa un'integrazione straordinaria di lire 20.000.000.000 per l'anno 1996.

6. L'importo di lire 199.900.000.000 di cui al comma 10 dell'articolo 23 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 è rideterminato in lire 235.900.000.000.

7. Le lettere b), c), d) ed e) del comma 7 dell'articolo 3 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8, come modificate dal comma 11 dell'articolo 23 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, sono sostituite dalle seguenti:

"b) anno 1996:

- 1) lire 49.000.000.000 per trasferimenti in conto capitale;
- 2) lire 5.300.000.000 per trasferimenti in annualità;

c) anno 1997:

- 1) lire 49.200.000.000 per trasferimenti in conto capitale;
- 2) lire 3.600.000.000 per trasferimenti in annualità;

d) anno 1998:

- 1) lire 36.000.000.000 per trasferimenti in conto capitale;
- 2) lire 6.000.000.000 per trasferimenti in annualità;

e) anno 1999:

lire 51.000.000.000 per trasferimenti in conto capitale."

8. Per i fini di cui ai commi 3 e 4 è autorizzata al capitolo 11230, con l'allegata tabella B, l'ulteriore spesa di lire 5.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1996.

9. Per i fini di cui al comma 5 è autorizzata al capitolo 11240, con l'allegata tabella B, l'ulteriore spesa di lire 20.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1996.

10. Per i fini di cui ai commi 6 e 7 sono autorizzate, con l'allegata tabella B, le seguenti variazioni:

a) anno 1996: al capitolo 11285 lire 7.000.000.000;

- b) al capitolo 11286 aumento del limite di impegno da 2.300.000.000 a 5.300.000.000 per ciascuno degli anni dal 1996 al 2006;
- c) anno 1997: al capitolo 11285 lire 10.000.000.000;
- d) anno 1998: al capitolo 11285 lire 8.000.000.000;
- e) anno 1999: al capitolo 11285 lire 5.000.000.000.

11. Dopo il comma 4 ter dell'articolo 17 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), come modificato, da ultimo, dall'articolo 31 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, è aggiunto il seguente:

"4 quater. Una quota del fondo di cui al presente articolo è ripartita secondo criteri e modalità fissati dalla Giunta provinciale a favore dei comuni tenuti ai sensi della legislazione in vigore alla predisposizione dei piani urbani del traffico."

12. Per l'anno 1996 una quota del fondo per gli investimenti minori di cui all'articolo 17 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come modificato con il comma 11 del presente articolo, pari a lire 500.000.000, è utilizzata per i fini di cui al comma 4 quater dell'articolo 17 della predetta legge provinciale n. 36 del 1993.

13. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 è sostituito dal seguente:

"4. Per ciascun anno una quota del fondo perequativo non superiore al 3 per cento può essere utilizzata dalla Giunta provinciale a favore dei comuni e loro consorzi, secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta stessa, per:

- a) finanziare la formazione ed attuazione dei progetti di cui all'articolo 7, comma 4;
- b) concorrere agli oneri correnti derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile non finanziabili con le normali risorse di bilancio;
- c) sostenere le attività di cui all'articolo 33;
- d) concorrere agli oneri derivanti da assenze del personale per aspettative sindacali, nonché in conseguenza di aspettative e permessi usufruiti dagli amministratori comunali ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali);
- e) concorrere agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 33 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 (Norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali)."

14. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, introdotta dall'articolo 23 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, è aggiunta la seguente:

"d bis) alle scuole elementari e secondarie di primo grado di cui al capo II della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29."

15. La disposizione di cui al comma 14 del presente articolo ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1997. Agli oneri di cui al comma 14 del presente articolo si provvede con le autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (capitolo 11230).

16. All'articolo 30 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4 e dall'articolo 31 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "I trasferimenti nella forma annua costante sono erogati direttamente agli enti beneficiari in rate annuali posticipate con decorrenza non anteriore all'esercizio finanziario nel quale è stato assunto il provvedimento di concessione dei trasferimenti, fatte salve le diverse periodicità stabilite con la predetta deliberazione."

Adeguamento dell'indennità di carica del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici di Trento

1. In relazione alle funzioni amministrative in materia di usi civici, attribuite alla Provincia ai sensi dell'articolo 8, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) ed esercitate dal commissario per la liquidazione degli usi civici di Trento, l'indennità di carica spettante al medesimo commissario è stabilita nell'importo annuo lordo di lire 20.000.000, a decorrere dal 1° gennaio 1996.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

Capo VI

Disposizioni in materia di sanità e attività sociali

Art. 31

Modifica alla legge provinciale 16 agosto 1983, n. 28 (Provvidenze a favore degli invalidi civili e dei sordomuti)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1997, l'articolo 6 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 28 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

1. Il pagamento dell'assegno mensile di cui agli articoli 1 e 2 è effettuato in rate bimestrali posticipate, con le medesime modalità di pagamento utilizzate dall'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa per il pagamento delle prestazioni disciplinate da leggi dello Stato, ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, utilizzando altresì, in carenza di manifestazione di contraria volontà da parte degli interessati nel termine che sarà stabilito dalla Giunta provinciale, le eventuali deleghe all'incasso e le richieste di accredito in conto corrente presentate dai medesimi interessati con riguardo alle predette prestazioni."

Art. 32

Disposizioni per l'attuazione dei protocolli di intesa tra la Provincia e il Ministero di grazia e giustizia

1. Per l'attuazione dei protocolli di intesa tra la Provincia e il Ministero di grazia e giustizia, volti a disciplinare forme di collaborazione finalizzate alla realizzazione degli interventi previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere alle spese relative al funzionamento degli organismi previsti dai protocolli stessi.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti già autorizzati sul bilancio per il funzionamento delle strutture provinciali. Alla copertura del relativo onere si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

Art. 33

Comitato per la sicurezza e l'educazione stradale

1. Per la promozione ed il coordinamento a livello provinciale di iniziative finalizzate alla prevenzione degli incidenti stradali ed all'educazione stradale, la Giunta provinciale è autorizzata a costituire un comitato per la sicurezza e l'educazione stradale, i cui componenti, in numero non superiore a dieci, sono scelti dalla Giunta fra esperti nei settori della prevenzione e sicurezza stradale e dell'educazione.

2. Sono compiti del comitato:

- a) raccogliere, elaborare e diffondere i dati sugli incidenti stradali occorsi in ambito provinciale;
- b) elaborare programmi di prevenzione e di controllo nei settori della sicurezza stradale, dei mezzi di trasporto e dei comportamenti di guida a maggior rischio, da effettuare in collaborazione e coordinamento con gli enti e gli organismi competenti;
- c) elaborare programmi di formazione, di sensibilizzazione ed educazione stradale da effettuare con il più ampio coinvolgimento di amministrazioni, enti ed organismi preposti alla tutela della salute pubblica ed alla prevenzione.

3. La Giunta provinciale, sulla base delle proposte del comitato, approva annualmente un programma organico di interventi finalizzato alla prevenzione degli incidenti stradali ed individua le singole iniziative da perseguire nell'ambito dei piani e programmi di settore, sia direttamente che in collaborazione o coordinamento con altri enti o amministrazioni.

4. Al maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti già previsti in bilancio per spese per consigli, comitati e commissioni (capitolo 12300) ed alla relativa copertura si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

Art. 34

Modifica dell'articolo 25 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale)

1. All'articolo 25 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10, come sostituito dall'articolo 14 della legge provinciale 28 agosto 1995, n. 10, la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"d) promuovere ed incentivare forme di interazione e di collaborazione fra cittadini ed operatori sanitari, anche attraverso l'effettuazione, anche a titolo sperimentale, di incontri periodici fra operatori dei servizi sanitari e gruppi di utenti, coordinati da animatori, al fine di favorire l'acquisizione di un maggior senso di responsabilità verso la salute e favorire il diffondersi di culture e pratiche di prevenzione e di educazione alla salute."

Art. 35

Modifica alla legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale)

1. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 56 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 è sostituito dal seguente: "Il personale messo a disposizione ai sensi del presente comma continua a percepire il trattamento economico complessivo connesso con la posizione giuridico-funzionale ricoperta presso la Provincia, rimanendo esclusa l'applicazione di qualsiasi istituto giuridico-economico pertinente al comparto del personale addetto al servizio sanitario nazionale."

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal 1° aprile 1995.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante utilizzo degli stanziamenti autorizzati in bilancio per le spese per il personale messo a disposizione dell'Azienda

provinciale per i servizi sanitari (capitolo 32115) e alla relativa copertura si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

Art. 36

Comando di personale dipendente dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari

1. Il personale dipendente dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari può essere comandato, compatibilmente con i rispettivi ordinamenti degli enti o amministrazioni pubbliche interessate, presso altre aziende sanitarie locali o presso aziende ospedaliere, presso la Provincia autonoma di Trento, con riguardo sia ai servizi dipendenti dalla Giunta provinciale, sia a quelli dipendenti dal Consiglio provinciale, o presso altri enti o amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421).

2. Il comando è disposto, sentito il dipendente, per tempo determinato, con provvedimento della Giunta provinciale su richiesta dell'amministrazione presso la quale è disposto il comando e sentita l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, dalla data in cui le funzioni delle unità sanitarie locali saranno trasferite all'Azienda stessa.

3. La spesa per il personale comandato è a carico dell'ente o amministrazione pubblica che utilizza il personale medesimo.

4. Il posto lasciato disponibile dal dipendente comandato non può essere coperto, nemmeno in via temporanea.

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 30, commi 1 e 2, della legge provinciale 28 agosto 1995, n. 10 (Ulteriori modifiche alla legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 concernente "Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale") in ordine al comando da disporsi per far fronte alle specifiche esigenze ivi indicate, intendendo sostituito il riferimento all'articolo 44, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con il riferimento alla disciplina del comando recata dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

6. Alla copertura del relativo onere si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C (capitoli vari).

Art. 37

Specializzazione di personale sanitario laureato non medico

1. La Giunta provinciale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con università italiane, allo scopo di favorire le strutture del servizio sanitario provinciale per l'espletamento del tirocinio pratico al quale siano ammessi, nell'ambito delle rispettive scuole di specializzazione, laureati non medici, residenti in provincia di Trento, in possesso del diploma di laurea che consenta l'accesso ad un profilo professionale compreso nel ruolo sanitario. In tali convenzioni può essere prevista presso le scuole di specializzazione l'istituzione di posti aggiuntivi.

2. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere contributi finanziari a favore di laureati non medici in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale - ove prevista - e residenti in provincia di Trento, che siano stati ammessi alla frequenza di corsi presso le scuole di specializzazione delle università convenzionate di cui al comma 1, ovvero di scuole di specializzazione di altre università italiane.

3. La stipulazione delle convenzioni e la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati nei limiti dell'individuazione annuale delle esigenze, determinata per ciascuna

disciplina dalla Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per la programmazione sanitaria e tenuto conto delle eventuali indicazioni contenute nel piano sanitario provinciale.

4. In apposito regolamento di attuazione è stabilita la disciplina per la concessione dei contributi di cui al comma 2, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- a) la concessione dei contributi finanziari è effettuata previo superamento di appositi concorsi banditi dalla Giunta provinciale e sulla base di graduatorie per titoli secondo criteri stabiliti dalla Giunta stessa;
- b) l'ammontare e la forma del contributo nonché le modalità della corresponsione sono determinati nel bando concorsuale. La corresponsione del contributo è subordinata alla sottoscrizione di un impegno a prestare servizio, in caso di assunzione, nell'ambito del servizio sanitario provinciale per un periodo comunque non inferiore ai cinque anni;
- c) i contributi sono concessi a laureati iscritti al primo anno del corso di specializzazione e per l'intera durata del corso. In sede di prima applicazione è consentita la concessione di contributi anche a laureati specializzandi iscritti ad anni di corso successivi al primo.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con una quota dello stanziamento previsto in bilancio per le prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntiva ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2 (Finanziamento del servizio sanitario provinciale), come sostituito dall'articolo 35 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1 (capitolo 32102).

Art. 38

Modifica all'articolo 49 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 49 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 21 della legge provinciale 28 agosto 1995, n. 10, sono aggiunti i seguenti commi:

"6 bis. L'Azienda provvede alla sostituzione dei dipendenti laureati apicali, collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ovvero perchè preposti ad incarichi di responsabile delle direzioni indicate all'articolo 23, comma 1, ovvero perchè chiamati a ricoprire pubblica funzione elettiva o sindacale, mediante conferimento di incarichi di supplenza di durata pari a quella dell'assenza.

6 ter. Gli incarichi di cui al comma 6 bis sono conferiti:

- a) mediante pubbliche selezioni, per titoli ed esami, per la sostituzione dei dirigenti appartenenti ai ruoli professionale, tecnico ed amministrativo. L'indizione e lo svolgimento delle pubbliche selezioni sono disciplinati dalle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero, dalla data della sua entrata in vigore, da quelle contenute nel decreto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. Le relative graduatorie sono efficaci per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione;
- b) con le procedure di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, per la sostituzione dei dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario. I relativi elenchi sono efficaci per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione."

Art. 39

Personale provinciale a disposizione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari

1. Gli oneri diretti e riflessi relativi al personale messo a disposizione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi dell'articolo 49, comma 3, e dell'articolo 56, comma 4, della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, quest'ultimo come modificato dall'articolo 35 della presente legge, sono direttamente sostenuti dalla Provincia a carico del fondo sanitario provinciale e non si fa luogo al rimborso da parte della Azienda stessa. La relativa spesa è indicata nel bilancio della Provincia secondo le modalità di cui all'articolo 10 della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2 (Finanziamento del servizio sanitario provinciale), come integrato dall'articolo 35 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1.

2. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari provvede ad indicare in bilancio le spese relative al personale messo a disposizione dalla Provincia e all'effettuazione dei relativi movimenti contabili secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1995.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante utilizzo degli stanziamenti autorizzati in bilancio per le spese per il personale messo a disposizione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (capitolo 32115) e alla relativa copertura si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

Art. 40

Modifica all'articolo 18 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4 in materia di piante organiche e di personale delle unità sanitarie locali e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 18 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4 è inserito il seguente:

"5 bis. Le graduatorie concorsuali approvate dal competente organo dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari sono utilizzate per la copertura dei posti per i quali i concorsi sono stati banditi e degli ulteriori posti, anche di nuova istituzione, che si rendano vacanti nel termine di diciotto mesi dalla data di approvazione delle graduatorie medesime."

Art. 41

Disposizioni in materia di completamento delle opere comunali destinate ad attività socio-assistenziali

1. Relativamente all'anno 1996 per il completamento di opere dei comuni già ammesse a finanziamento sui programmi di interventi per le attività socio-assistenziali, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere le agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 36 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento). Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalità per l'applicazione della presente disposizione.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti e i limiti di impegno disposti per i fini di cui alla legge provinciale citata al medesimo comma 1 (capitoli 31260 - 31261).

Art. 42

Modifica alla legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria)

1. Il comma 6 dell'articolo 16 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 è sostituito dal seguente:

"6. L'erogazione dei contributi assegnati è disposta secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale."

Art. 43

Interventi per la formazione del personale dei servizi sanitari

1. Nell'attesa di un'organica legge di settore, la Giunta provinciale è autorizzata ad assicurare, a favore degli studenti frequentanti i corsi istituiti per la formazione degli operatori addetti ai servizi sanitari di cui alla legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14 e successive modificazioni, ivi compresi quelli concernenti il personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, la fruizione agevolata di servizi residenziali e di ristorazione nonché l'erogazione di borse di studio, purché gli interessati non percepiscano retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro e non fruiscano di altre analoghe provvidenze o agevolazioni, tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare di appartenenza e delle spese effettivamente sostenute.

2. Alla fornitura dei servizi di cui al comma 1 la Giunta provinciale può provvedere direttamente o mediante intese con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, con enti di formazione professionale, con l'Opera universitaria di Trento nonché con altri soggetti che gestiscono analoghi servizi. Le condizioni e le modalità di accesso ai servizi sono definite nel piano degli interventi di cui al comma 3, in conformità a quanto previsto per servizi consimili attivati in provincia di Trento.

3. Nel quadro della programmazione provinciale dei servizi sociali e sanitari ed in relazione ai fabbisogni formativi rilevati, la Giunta provinciale adotta annualmente il piano complessivo delle attività di formazione riferito al successivo anno formativo, nel quale sono determinati, oltre ai criteri organizzativi e tecnico-didattici inerenti alla realizzazione delle attività formative programmate, gli specifici interventi di cui al comma 1 e la misura delle borse di studio da assegnare.

4. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14 è abrogato.

5. Agli oneri di cui al presente articolo provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari nell'ambito delle assegnazioni disposte dalla Provincia per le funzioni del servizio sanitario provinciale di cui all'articolo 1 della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2, come sostituito dall'articolo 35 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, ovvero la Provincia utilizzando gli stanziamenti autorizzati in bilancio per i fini di cui alle leggi provinciali sopra richiamate (capitolo 32100).

Art. 44

Incarichi libero-professionali per attività di assistenza specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale

1. Nelle more dell'attivazione del nuovo sistema di erogazione delle prestazioni specialistiche di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato, da ultimo, dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e fatto salvo l'utilizzo alternativo di personale medico dipendente anche in relazione ad esigenze di copertura del monte ore globale indifferenziato deliberato nell'ambito provinciale per l'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari è autorizzata per le necessità della

predetta assistenza specialistica, da erogare in ambulatorio, o anche a domicilio, nonché di diagnostica strumentale, a conferire a medici in possesso del titolo di specializzazione o di un titolo equipollente o a professionisti laureati in odontoiatria, incarichi di natura libero-professionale della durata di un anno, anche rinnovabili.

2. Al conferimento degli incarichi di cui al comma 1 si provvede su domanda degli interessati previo avviso pubblico nonché sulla base di una graduatoria per specialità formulata secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

3. In relazione agli incarichi conferiti sono corrisposti compensi per prestazione secondo le tariffe previste dal "Tariffario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate dal servizio sanitario provinciale", ridotte di una quota percentuale da stabilire con deliberazione della Giunta provinciale qualora l'ambulatorio, le attrezzature, il materiale d'uso e le utenze siano forniti a titolo gratuito dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari nell'ambito delle assegnazioni disposte dalla Provincia per le funzioni del servizio sanitario provinciale di cui all'articolo 1 della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2, come sostituito dall'articolo 35 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1 (capitolo 32100).

Art. 45

Modifica all'articolo 11 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 in materia di prestazioni sanitarie a scopo di deospedalizzazione e in materia di protesi

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Provincia autonoma di Trento assicura, quale prestazione sanitaria aggiuntiva a favore dei cittadini residenti in un comune della Provincia stessa aventi titolo alle prestazioni del servizio sanitario provinciale, la fornitura di materiale di medicazione, di presidi ed ausili sanitari che si rendano necessari per la realizzazione di un adeguato intervento terapeutico o riabilitativo a domicilio, in alternativa al ricovero ospedaliero, ovvero nell'ambito dell'assistenza prestata dalle case di riposo ai propri ospiti non autosufficienti."

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti già autorizzati per i fini di cui all'articolo 11 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 (capitolo 32102).

Art. 46

Modifica alla legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35 (Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione)

1. All'articolo 12 della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Qualora gli immobili di cui al primo comma siano nella disponibilità della Provincia a titolo di locazione o di comodato, la Giunta provinciale può, previo accordo con il proprietario dell'immobile, eseguire direttamente interventi di manutenzione straordinaria, quando gli stessi siano obbligatori o necessari in relazione all'utilizzo dell'immobile medesimo; la Giunta provinciale può assumere gli oneri relativi sulla base di idonee clausole contrattuali che determinino o rideterminino la durata della locazione o del comodato in ragione dell'entità della spesa sostenuta."

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui all'articolo 36 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (capitolo 31260).

Art. 47

Norme concernenti l'espletamento dei concorsi per farmacie

1. Il presente articolo disciplina l'espletamento dei concorsi per titoli ed esami per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio da parte di privati, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) e dall'articolo 59 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico).

2. Il bando di concorso deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e per estratto, entro i successivi dieci giorni, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Esso deve essere trasmesso in copia all'Ordine provinciale dei farmacisti e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani; dello stesso deve essere data comunicazione anche al Ministero della sanità.

3. Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. I titoli valutabili sono quelli relativi all'esercizio professionale e quelli di studio e di carriera.

5. Gli esami consistono in una prova scritta riguardante la tecnica farmaceutica, la farmacologia e la legislazione farmaceutica e in una prova orale riguardante le stesse materie.

6. Ciascun componente della commissione giudicatrice dispone di dieci punti per la valutazione dei titoli, dieci punti per la prova scritta e dieci punti per la prova orale.

7. Con regolamento di esecuzione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la valutazione dei titoli e le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione della prova scritta e della prova orale.

8. I candidati che risultano vincitori del concorso indicano, secondo l'ordine di graduatoria, la sede farmaceutica prescelta ai fini dell'assegnazione. L'indicazione non può essere modificata.

9. A seguito dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 7, la Giunta provinciale provvede alla revoca del bando di concorso già indetto alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui efficacia è nel frattempo sospesa, e alla indizione di un nuovo concorso, da espletarsi secondo la disciplina recata dal presente articolo, per l'assegnazione di tutte le sedi farmaceutiche che risultino vacanti alla data del nuovo bando. Le domande presentate in termini in relazione al precedente concorso si considerano utilmente presentate agli effetti del nuovo bando, salva la facoltà da parte degli interessati di integrare, nel termine di cui al comma 3, la documentazione prodotta, anche in relazione ad ulteriori titoli nel frattempo acquisiti.

Art. 48

Fondi di incentivazione per il personale di comparto del servizio sanitario provinciale

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 22, comma 1, della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4 ed al fine di consentire l'integrazione del fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi prevista dall'articolo 46, comma 1, numero 2), del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del servizio sanitario nazionale sottoscritto il 1° settembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 217 del 16 settembre 1995, per l'anno 1996 la misura dell'ammontare dei fondi di incentivazione di cui al

medesimo articolo 22, comma 1, nonché l'importo dei fondi come determinato ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, sono integrati dell'importo di lire 450.000.000.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata l'ulteriore integrazione del fondo sanitario provinciale di parte corrente ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2 (Finanziamento del servizio sanitario provinciale), come sostituito dall'articolo 35 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, per l'importo di lire 450.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1996.

3. Per gli interventi di cui al comma 2 è autorizzata la spesa indicata al capitolo 32102 dell'allegata tabella B.

Capo VII

Disposizioni in materia di opere pubbliche e di viabilità

Art. 49

Modifica alla legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 16 (Autorizzazione di spesa integrativa per l'esecuzione di opere pubbliche ammesse ai benefici di leggi statali, regionali e provinciali)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 16, come sostituito dall'articolo 20 della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44, è inserito il seguente: "3 bis. Per le opere pubbliche di interesse comprensoriale ammesse nei piani di intervento della Provincia la Giunta provinciale può concedere anticipazioni sulle spese di progettazione nella misura del 5 per cento dell'importo dell'opera ammessa in piano."

Art. 50

Interventi finanziari per la celebrazione dell'anniversario della morte dei martiri anauniensi

1. In considerazione del particolare interesse storico e religioso del 1600° anniversario della morte dei martiri anauniensi, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere al comune di Sanzeno contributi in conto capitale per la progettazione e la realizzazione di lavori finalizzati alla celebrazione dell'evento, nella misura massima del 31 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Con propria deliberazione la Giunta provinciale individua gli interventi da ammettere a contributo, sulla base della domanda presentata dal comune interessato, corredata di apposito programma, di un piano finanziario e di sommari elaborati progettuali.

3. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono altresì determinati il livello di contribuzione, anche per singolo intervento programmato, e le modalità di erogazione dei contributi.

4. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa indicata al capitolo 11288 dell'allegata tabella B.

Art. 51

Modifiche alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 42 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 è inserito il seguente:

"4 bis. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni statali in materia di subappalto; il regolamento di attuazione della presente legge detta comunque le modalità e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni statali concernenti il pagamento del subappaltatore."

2. L'articolo 7 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 è sostituito dal seguente:

"Art. 7
Deleghe

1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 1, possono motivatamente delegare integralmente o parzialmente alle amministrazioni di cui al medesimo comma, ovvero ad altre amministrazioni pubbliche, l'esercizio delle proprie competenze relative alla realizzazione di specifici lavori pubblici.

2. Il provvedimento di conferimento della delega determina le modalità di esercizio delle competenze delegate ed i rapporti tra le amministrazioni inerenti la realizzazione delle opere.

3. L'amministrazione delegante assicura all'amministrazione delegata la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle competenze delegate, nel limite complessivo delle spese effettivamente sostenute e documentabili, anche mediante pagamenti anticipati sulla base di fabbisogni periodici di cassa."

3. Dopo l'articolo 46 bis della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 è inserito il seguente:

"Art. 46 ter
Termini dei pagamenti

1. Salvo quanto diversamente stabilito dal regolamento di attuazione in ordine ai termini ed ai ritardi di emissione dei titoli di pagamento, per i pagamenti da corrispondere all'appaltatore si applicano le disposizioni statali vigenti in materia."

4. All'articolo 37 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come modificato dall'articolo 19 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6, l'ultimo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente:

"Ai fini dell'ammissibilità di imprese che intendono presentarsi singolarmente ovvero in raggruppamento costituito ai sensi dei commi 2 e 3, le amministrazioni aggiudicatrici devono altresì indicare nel bando la categoria prevalente."

5. Le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 4 bis, e all'articolo 46 ter della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come introdotte rispettivamente dai commi 1 e 3 del presente articolo, trovano la prima applicazione con riferimento ai lavori le cui procedure di affidamento siano iniziate successivamente all'entrata in vigore delle norme regolamentari emanate per i fini di cui ai predetti articoli.

Art. 52

Modifiche alla legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in Provincia di Trento)

1. L'articolo 6 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 6
Deroghe

1. Negli interventi di ristrutturazione e negli altri interventi edilizi di cui all'articolo 5, le prescrizioni tecniche di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, sono derogabili, per obiettive ragioni tecniche connesse con gli elementi strutturali o impiantistici dell'opera, su autorizzazione del sindaco, previo parere favorevole del servizio lavori pubblici degli enti locali, rilasciato sulla base di criteri individuati con apposito provvedimento della Giunta provinciale."

2. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 le parole: "Entro sei anni dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 1998".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 è introdotto il seguente:

"2 bis. Il rinnovo dei mezzi di trasporto in dotazione della società Atesina s.p.a. viene effettuato acquisendo mezzi in grado di essere utilizzati anche da persone disabili".

Capo VIII

Disposizioni in materia di urbanistica, edilizia abitativa e protezione dell'ambiente

Art. 53

Modifiche alla legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5 (Definizione agevolata delle violazioni edilizie - condono edilizio)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5 è inserito il seguente:

"2 bis. Qualora l'opera abusiva sia realizzata su aree sottoposte ai vincoli di cui all'articolo 1, il termine di cui al comma 2 è determinato in mesi sei dalla data di ricevimento delle determinazioni demandate alle strutture provinciali nel caso in cui le stesse pervengano ai comuni ad avvenuta scadenza del termine di cui all'articolo 6, comma 1, fermo restando quanto stabilito dal medesimo articolo 6, comma 2."

Art. 54

Modifica alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 136 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è aggiunto il seguente:

"2 bis. L'efficacia delle prescrizioni dei piani comprensoriali o loro varianti che, ai sensi del comma 2, sono soggetti alle disposizioni del previgente ordinamento e per i quali non si sia provveduto all'adeguamento ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26 (Approvazione del piano urbanistico provinciale), nella parte in cui incidono su beni determinati e assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportano la inedificabilità, è prolungata per un periodo ulteriore di cinque anni rispetto a quello previsto dall'articolo 10 della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53 (Modifiche all'ordinamento urbanistico della provincia)."

Art. 55

Modifica alla legge provinciale 7 giugno 1983, n. 18 (Interventi finanziari integrativi per favorire la realizzazione dei piani di edilizia abitativa agevolata)

1. Dopo l'articolo 4 della legge provinciale 7 giugno 1983, n. 18 è inserito il seguente:

"Art. 4 bis

1. I rimborsi a favore della Provincia previsti dall'articolo 2 possono essere differiti fino al massimo di quindici anni per le finalità di cui al comma 2.

2. La Giunta provinciale è autorizzata a stipulare nuove convenzioni o ad integrare quelle stipulate ai sensi dell'articolo 4 per finanziare la costituzione di un fondo integrazione canoni da utilizzare secondo la disciplina prevista dalla vigente legislazione in materia di edilizia abitativa pubblica. Con i predetti provvedimenti sono stabilite le modalità di costituzione, di amministrazione e di utilizzo del fondo, le quote da destinare all'integrazione canoni, gli obblighi di rendicontazione, i tempi e le modalità di restituzione del fondo al bilancio provinciale alla scadenza dei termini e ogni altro adempimento relativo alla gestione del fondo stesso."

2. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa indicata al capitolo 51373 dell'allegata tabella B.

Art. 56

Modifiche al testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e alla legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21 (Norme concernenti le materie prime secondarie (MPS) e ulteriori modifiche al testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)

1. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), come sostituito dall'articolo 65 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22, la lettera c) del comma 4 è soppressa.

2. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come da ultimo modificato dall'articolo 18 della legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini delle denunce e delle comunicazioni annuali concernenti i rifiuti e i residui destinati al riutilizzo si applicano le norme statali di riferimento."

3. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21 è abrogato.

4. Al comma 9 dell'articolo 1 della legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21 le parole: "non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 8." sono sostituite dalle seguenti: "non si applica la disposizione di cui al comma 8."

5. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21 le parole: "delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4, 6 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 8".

6. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto a partire dall'anno 1996, anche con riferimento alle attività e operazioni poste in essere nell'anno 1995. Conseguentemente non sono avviati o sono estinti d'ufficio i procedimenti finalizzati all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria relativamente alle violazioni delle disposizioni modificate e abrogate dai commi 2 e 3 del presente articolo, commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge.

7. Il comma 1 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come da ultimo integrato dall'articolo 17 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, è sostituito dal seguente:

"1. Gli oneri relativi all'attività di smaltimento e di trattamento di cui all'articolo 95 sono posti a carico degli utenti dei relativi servizi, dedotto l'importo di eventuali recuperi, secondo tariffe

determinate dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui al comma 2, tenuto conto delle spese correnti di esercizio nonché dell'ammortamento dei costi pluriennali. La Giunta provinciale determina le tariffe in misura non inferiore al 50 per cento dei predetti oneri e provvede ad aggiornarle periodicamente al fine di un progressivo adeguamento delle medesime alla copertura del costo complessivo dei servizi."

8. Fino alla determinazione delle tariffe previste dall'articolo 96, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come modificato dal presente articolo, continuano ad applicarsi le tariffe fissate dalla Giunta provinciale antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. La Giunta provinciale determina le tariffe di cui al predetto articolo 96, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Capo IX

Disposizioni in materia di turismo, acque minerali e termali e linee funiviarie

Art. 57

Rettifica di errore materiale all'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 è apportata la seguente rettifica: le parole "vv) il comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)" sono soppresse; conseguentemente le successive lettere ww), xx), yy), zz) aaa) e bbb) sono rispettivamente sostituite dalle lettere vv), ww), xx), yy), zz), aaa).

2. La rettifica di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3.

Art. 58

Modifica alla legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 2 (Norme in materia di gestione delle terme di Levico - Vetriolo e Roncegno e disposizioni transitorie in materia di imposta di soggiorno)

1. Dopo l'articolo 5 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 2 è inserito il seguente:

"Art. 5 bis

Gestioni escluse dall'affidamento

1. La Giunta provinciale può attribuire al commissario liquidatore dell'azienda nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, la residua gestione delle attività non affidate al soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso l'incarico di portare a termine i rapporti già in essere, le forniture in corso di esecuzione nonché i lavori in corso di effettuazione o in via di definizione, da espletare entro il termine di durata della liquidazione.

2. Per le ulteriori incombenze di cui al comma 1 al commissario liquidatore è attribuito il compenso forfettario di cui all'articolo 5, comma 6, che può essere elevato di un ulteriore importo massimo mensile di lire 2.000.000.

3. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il commissario liquidatore trasmette alla Giunta provinciale la situazione finanziaria e patrimoniale dell'azienda in liquidazione relativa all'anno precedente, corredata da una relazione illustrativa.

4. La gestione di liquidazione dell'azienda cessa in ogni caso al termine del secondo anno successivo a quello del provvedimento di messa in liquidazione dell'azienda stessa. Alla scadenza del predetto termine la Provincia subentra nelle eventuali residue attività per la definizione dei rapporti non ancora liquidati."

2. Per i fini di cui al comma 1 del presente articolo è autorizzata la ulteriore spesa di lire 10.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1996 e di lire 30.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1997. Ai relativi oneri si provvede con una quota delle autorizzazioni di spesa indicate al capitolo 12641 dell'allegata tabella B.

Art. 59

Modifica alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)

1. Al primo periodo del comma 12 bis dell'articolo 23 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, come aggiunto dall'articolo 41 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, in caso di servizi urbani, dal comune".

Capo X

Disposizioni in materia di agricoltura, foreste, acque pubbliche, caccia e pesca

Art. 60

Disposizione transitoria per l'attuazione del regolamento CEE 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli

1. In attesa della disciplina provinciale di adeguamento della legge provinciale 10 giugno 1991, n. 13 (Norme in materia di agricoltura biologica), nell'ambito della provincia di Trento lo svolgimento degli adempimenti previsti dagli articoli 8 e 9 del regolamento CEE del Consiglio n. 2092 del 24 giugno 1991 e successive modificazioni ed integrazioni è assicurato dagli organismi di controllo indicati nell'elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea serie C, n. 284, del 21 ottobre 1993 e dagli organismi autorizzati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220. (Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico).

2. Gli operatori che producono o preparano i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento CEE n. 2092/91 sono tenuti a notificare l'attività di produzione o preparazione ad uno degli organismi di controllo di cui al comma 1 cui l'operatore fa riferimento nonché al servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola della Provincia utilizzando i modelli di cui all'allegato V, numero 1, del decreto legislativo numero 220 del 1995, predisposti dal servizio stesso.

Art. 61

Modifica alla legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse)

1. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, come sostituito dall'articolo 11 della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33 e da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 18, è sostituito dal seguente:

"5. Sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco è tuttavia consentito il transito dei veicoli a motore muniti di autorizzazione rilasciata, per particolari e motivate necessità, dal proprietario delle medesime. Detta autorizzazione non è richiesta per i veicoli a motore di proprietà degli aventi diritto di uso civico nell'ambito del territorio gravato da tale diritto; i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione da parte dei proprietari nonché per l'identificazione degli autoveicoli degli aventi diritto di uso civico sono stabiliti con apposito regolamento da approvarsi dalla Giunta provinciale sentiti gli organismi provinciali dell'ANCI e dell'UNCCEM."

Art. 62

Modifica alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina)

1. Il secondo comma dell'articolo 58 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 è sostituito dal seguente:

"La Giunta provinciale nomina il collegio sindacale, scegliendone i membri tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili."

2. La Giunta provinciale provvede alla nomina del collegio sindacale di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; fino alla predetta nomina continua ad operare il collegio sindacale in carica.

Art. 63

Modifiche alla legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16 (Disciplina della raccolta dei funghi)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16 le parole: ", previo rilascio dell'apposito permesso di raccolta di cui all'articolo 3" sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16 le parole: "in possesso del permesso" sono soppresse.

3. La rubrica dell'articolo 3 della legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16 è sostituita dalla seguente: "Denuncia per la raccolta".

4. I commi da 1 a 5 dell'articolo 3 della legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Chiunque intenda raccogliere funghi nel territorio di un comune della provincia di Trento deve previamente presentare al comune interessato un'apposita denuncia ed effettuare il pagamento al medesimo comune di una somma commisurata al periodo di durata della raccolta.

2. La Giunta provinciale determina, su proposta della sezione provinciale di Trento dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e della delegazione provinciale di Trento dell'Unione nazionale comuni ed enti montani (UNCCEM), l'ammontare della somma di cui al comma 1, differenziandone l'entità in relazione ai diversi periodi di raccolta.

3. Il regolamento di esecuzione della presente legge determina le modalità per l'effettuazione della denuncia nonché quelle per il versamento della somma di cui al comma 1, prevedendo allo scopo anche l'adozione di appositi sistemi di automazione e i casi in cui la ricevuta dell'avvenuto versamento sostituisce la denuncia di cui al comma 1.

4. Al fine di agevolare la raccolta dei funghi in ambiti territoriali sovracomunali omogenei, i comuni possono accordarsi per organizzare l'esercizio in comune degli adempimenti previsti a loro carico dal presente articolo, avvalendosi anche dell'organizzazione turistica locale; in tale caso la

denuncia di cui al comma 1 deve intendersi riferita al complessivo ambito territoriale dei comuni interessati."

5. Al comma 8 dell'articolo 3 della legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16 le parole: ", il permesso" sono soppresse.

6. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16, è abrogato.

7. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' comunque vietata la costituzione di riserve private di raccolta a pagamento".

8. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16 le parole: "e le medesime strutture possono essere delegate al rilascio dei permessi previsti dall'articolo 3 della presente legge" sono soppresse.

9. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16 è sostituita dalla seguente:

"b) la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 40.000 per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti in difetto della denuncia o del pagamento della somma previsti dall'articolo 3, comma 1, ovvero in caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 4, primo periodo;"

10. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16, come sostituita dal comma 9 del presente articolo, è inserita la seguente:

"b bis) la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 300.000 per chi violi la disposizione di cui all'articolo 5, comma 4, secondo periodo;"

11. L'articolo 9 della legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16 è abrogato.

12. L'articolo 10 della legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

Regolamento di esecuzione

1. La Giunta provinciale delibera il regolamento di esecuzione della presente legge sentiti gli organismi provinciali dell'ANCI e dell'UNCCEM."

13. La tabella A allegata alla legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16 è soppressa.

14. In prima applicazione del presente articolo gli organismi provinciali dell'ANCI e dell'UNCCEM devono far pervenire la proposta di cui all'articolo 3, comma 2, della legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16, come modificato dal comma 4 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla richiesta; decorso tale termine, la Giunta provinciale provvede comunque agli adempimenti di cui al medesimo articolo 3, comma 2, della legge provinciale n. 16 del 1991.

15. Le modifiche apportate alla legge provinciale n. 16 del 1991 dal presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Art. 64

Modifica alla legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 (Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa)

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36, come da ultimo modificato dall'articolo 36 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, è sostituita dalla seguente:

"a) da un dirigente generale della Provincia, con funzioni di presidente, e dal dirigente del servizio competente in materia di cooperazione, con funzioni di vicepresidente;"

Art. 65

Modifiche alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento)

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 6 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 è aggiunto il seguente:

"I titolari dei diritti esclusivi di pesca e le associazioni concessionarie dei diritti di pesca su acque pubbliche della provincia possono adottare regolamenti interni, valevoli sulle proprie acque, contenenti prescrizioni particolari per l'esercizio della pesca nonché le modalità d'uso e compilazione del libretto di controllo catture, fermo restando il rispetto della presente legge e delle prescrizioni stabilite dal regolamento di esecuzione della medesima."

2. L'articolo 22 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 è sostituito dal seguente:

"Art. 22

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, fatte salve le sanzioni di carattere penale e tributario, in quanto previste dalle leggi vigenti, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chiunque eserciti la pesca senza essere munito di licenza, o con la licenza scaduta o senza abilitazione alla pesca o senza il permesso del concessionario; la sanzione è ridotta della metà per chi esercita la pesca con licenza scaduta da meno di trenta giorni;
- b) sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 per chiunque esercita la pesca con materiale esplosivo, con l'uso della corrente elettrica o con sostanze atte a intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica;
- c) sanzione amministrativa di lire 30.000 per ogni esemplare di salmonide catturato oltre il limite giornaliero di catture stabilito ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera b), o dai regolamenti interni previsti dall'articolo 6, quarto comma;
- d) sanzione amministrativa di lire 50.000 per ogni esemplare di pesce catturato non avente le misure minime stabilite ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera c), o dai regolamenti interni previsti dall'articolo 6, quarto comma;
- e) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chiunque eserciti la pesca nei periodi di divieto stabiliti ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera c), o dai regolamenti interni previsti dall'articolo 6, quarto comma;
- f) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chiunque eserciti la pesca nelle bandite istituite ai sensi dell'articolo 20;
- g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chiunque effettui immissioni di specie ittiche in violazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 10;
- h) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chiunque viola le disposizioni stabilite dagli articoli 17, 18 e 19;
- i) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chiunque viola le disposizioni della presente legge o le prescrizioni particolari per l'esercizio della pesca stabilite dai regolamenti interni previsti dall'articolo 6, quarto comma, non espressamente richiamate dal presente articolo; per la violazione delle modalità d'uso e compilazione del libretto controllo catture la sanzione è ridotta alla metà.

2. Chiunque, pur essendone munito, non è in grado temporaneamente di esibire la licenza di pesca, non è soggetto ad alcuna sanzione, purché provveda all'esibizione della stessa agli uffici provinciali competenti in materia di vigilanza ittica entro quindici giorni dalla richiesta di esibizione. In caso di mancata esibizione della stessa si applica la sanzione di cui al comma 1, lettera a).

3. Le specie ittiche e la fauna acquatica pescate o comunque catturate in violazione del comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) sono immediatamente confiscate; qualora i pesci siano vivi, si procede alla loro immediata reimmissione nelle acque; qualora siano morti, sono consegnati al concessionario che provvede alla loro destinazione.

4. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si osservano, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza-archiviazione previste dalla predetta legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente del servizio faunistico."

3. Gli articoli 23 e 24 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 sono abrogati.

4. L'articolo 25 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 è sostituito dal seguente:

"Art. 25

1. Le somme riscosse ai sensi dell'articolo 22 sono introitate nel bilancio della Provincia. La Giunta provinciale nella definizione degli stanziamenti di spesa per i fini di cui alla presente legge tiene conto delle somme riscosse ai sensi del presente articolo, unitamente a quelle derivanti dalla tassa sulla licenza provinciale di pesca e dai canoni di concessione di cui all'articolo 4, ultimo comma."

5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1997. Per le violazioni accertate prima della predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni precedentemente in vigore.

Art. 66

Modifica all'articolo 71 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 in materia di canoni afferenti l'uso del demanio idrico

1. Il comma 5 dell'articolo 71 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 è sostituito dal seguente:

"5. La proposta di tariffa è elaborata congiuntamente dal servizio acque pubbliche e opere idrauliche e dal servizio azienda speciale di sistemazione montana."

Capo XI

Disposizioni in materia di formazione professionale ed istruzione

Art. 67

Modifica alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. La Giunta provinciale, per l'esame della documentazione contabile dei rendiconti di spesa relativi ai corsi di formazione professionale cofinanziati dal fondo sociale europeo gestiti da enti terzi, può avvalersi di società di revisione iscritte all'albo speciale istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ovvero di revisori contabili iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

2 ter. La Giunta provinciale annualmente stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione della disposizione di cui al comma 2 bis."

2. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte con una quota degli stanziamenti autorizzati per i fini di cui all'articolo 32, comma 2, della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (capitolo 36014) e alla relativa copertura si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

Art. 68

Modifica all'articolo 3 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 è sostituito dal seguente:

"2. Possono altresì usufruire degli interventi di cui all'articolo 2 gli studenti di cittadinanza straniera partecipanti ai progetti di scambio e di mobilità interuniversitaria, con particolare riferimento ai programmi organizzati nell'ambito dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi e dei trattati internazionali e secondo la normativa statale vigente. Possono inoltre usufruire degli interventi relativi ai servizi di mensa e di alloggio di cui all'articolo 2 i frequentanti i corsi di dottorato di ricerca."

2. Alle spese di cui al presente articolo provvede l'Opera universitaria utilizzando le assegnazioni disposte per i fini di cui all'articolo 22 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (capitoli 21965-21975).

Art. 69

Disciplina transitoria della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario

1. In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina organica in materia di tassa per il diritto allo studio universitario, per l'anno accademico 1996-1997 la tassa per il diritto allo studio universitario, istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è corrisposta in unica soluzione all'atto dell'immatricolazione e dell'iscrizione ai corsi. Tutte le funzioni relative all'accertamento, liquidazione, riscossione e rimborso della tassa, nonché quelle relative all'accertamento delle condizioni per l'esonero parziale o totale dalla stessa, sono svolte dall'Opera universitaria, alla quale resta assegnato il corrispondente gettito per l'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore ai sensi della normativa applicabile in materia.

2. L'Opera universitaria definisce con l'Università statale degli studi di Trento i rapporti necessari per favorire modalità di riscossione unificata della tassa di cui al comma 1, unitamente alle altre tasse universitarie.

Capo XII

Disposizioni in materia di edilizia scolastica ed universitaria

Art. 70

Modifiche alla legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica)

1. Prima dell'articolo 1 della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 è introdotto il seguente: "Capo I: Disposizioni generali in materia di edilizia scolastica".

2. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 le parole: "sia didattici che amministrativi" sono sostituite dalla seguente: "didattici".

3. Dopo l'articolo 17 della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 è introdotto il seguente: "Capo II: Esercizio delle funzioni in materia di edilizia scolastica".

4. Dopo l'articolo 17 della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29, nel capo II, è introdotto il seguente:

"Art. 17 bis

Funzioni dei comuni e della Provincia in materia di edilizia scolastica

1. Alla costruzione, all'acquisto e relativo riattamento, all'ampliamento, alla ristrutturazione complessiva, alla ristrutturazione parziale, al riattamento, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria, all'acquisizione e messa a disposizione degli edifici scolastici provvedono:

- a) i comuni per gli edifici da destinare a sede di scuole dell'infanzia provinciali, elementari e di istruzione secondaria di primo grado a carattere statale;
- b) la Provincia per gli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte a carattere statale, nonché per quelli da destinare a sede dei conservatori di musica, delle accademie, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei convitti e istituzioni educative statali.

2. In relazione agli obblighi stabiliti dal comma 1, con esclusione delle scuole dell'infanzia provinciali, i comuni e la Provincia provvedono altresì agli arredi ed alle attrezzature d'ufficio e alle spese per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento e per i relativi impianti. La Giunta provinciale, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni di cui all'articolo 22 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), adotta le norme regolamentari per la definizione delle modalità di applicazione del presente comma, nonché i criteri per la ripartizione del fondo previsto dall'articolo 6 bis, comma 1, lettera d bis), della medesima legge provinciale. I fondi assegnati ai circoli didattici ed alle scuole secondarie di primo grado ai sensi del capo I della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio) non possono comprendere finanziamenti per le spese di cui al presente comma di competenza dei comuni.

3. Le funzioni inerenti alla costruzione, all'acquisto e relativo riattamento, all'ampliamento, alla ristrutturazione complessiva e parziale, al riattamento, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici destinati ad uso comune di più scuole ed istituti di diverso ordine e grado, possono essere assunte ed esercitate da uno degli enti competenti ai sensi del comma 1, sulla base di convenzioni con le quali sono definiti gli oneri relativi degli enti interessati, in proporzione alle quote di rispettiva proprietà o d'uso. Parimenti in relazione alle quote di proprietà o d'uso sono ripartiti gli oneri di manutenzione e gestione definiti con convenzione tra la Provincia ed i comuni.

4. Nel caso di acquisizione, mediante locazione, di immobili destinati a sede scolastica, gli enti competenti ai sensi del comma 1 possono, previo accordo con il proprietario dell'immobile, eseguire direttamente interventi di manutenzione straordinaria, quando gli stessi siano obbligatori o necessari in relazione all'utilizzo scolastico dell'edificio; detti enti possono assumere gli oneri relativi sulla base di idonee clausole contrattuali che determinino o rideterminino la durata e il canone della locazione in ragione dell'entità della spesa sostenuta.

5. Il comma 4 trova applicazione anche nel caso di immobili destinati a sedi scolastiche della formazione professionale.

6. Nel caso di opere a valenza comunale per le quali trovi applicazione l'articolo 11 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 i comuni, per l'attuazione del comma 1, lettera a), possono avvalersi direttamente dell'Istituto trentino per l'edilizia abitativa (ITEA). Anche in tal caso i

finanziamenti provinciali vengono assegnati ai comuni i quali provvedono a gestire autonomamente i rapporti finanziari con l'ITEA."

5. Dopo l'articolo 17 bis della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29, introdotto dal comma 4 del presente articolo, è introdotto il seguente:

"Art. 17 ter

Delega di compiti ad istituti e scuole

1. Gli immobili messi a disposizione dagli enti competenti ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 1, devono corrispondere ai requisiti minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica stabiliti dalla Giunta provinciale.

2. Gli enti competenti possono delegare gli istituti e scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado a provvedere direttamente a interventi di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici in uso, all'acquisizione di arredi e attrezzature d'ufficio, nonché alle spese varie di ufficio e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas e per il riscaldamento, ad eccezione di quelle per la fornitura degli impianti di cui all'articolo 17 bis, comma 2, assegnando agli stessi i fondi necessari. La Giunta provinciale definisce le modalità e il limite massimo della spesa relativa agli interventi di manutenzione di cui al presente comma delegabili agli istituti e scuole.

3. Gli arredi e le attrezzature acquistati dalla Provincia, qualora messi a disposizione degli istituti e delle scuole dotati di personalità giuridica, entrano a far parte del patrimonio degli stessi."

6. Dopo l'articolo 17 ter della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29, introdotto dal comma 5 del presente articolo, è introdotto il seguente:

"Art. 17 quater

Trasferimento e utilizzazione degli immobili sede di istituti e scuole

1. Gli immobili di proprietà dei comuni o loro consorzi utilizzati come sede di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado a carattere statale sono trasferiti in uso gratuito, ovvero, in caso di accordo fra le parti, in proprietà a titolo gratuito con vincolo di destinazione ad uso scolastico, alla Provincia, che assume a proprio carico gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli oneri dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione. Detta convenzione regola altresì i rapporti giuridici ed economici in ordine al completamento degli interventi non ancora ultimati di ristrutturazione, di acquisto e di adeguamento alle norme vigenti.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1997 la Provincia subentra a tutti gli effetti nei contratti di locazione degli immobili di proprietà privata utilizzati dai comuni quali sede di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto.

3. Gli edifici ad uso scolastico che, ai sensi del presente articolo, sono trasferiti alla Provincia, sono restituiti alla disponibilità dei comuni o loro consorzi, nel caso in cui cessi la destinazione scolastica. Tale trasferimento avviene su richiesta dell'ente originariamente titolare e secondo le modalità di cui al comma 2. Qualora detti edifici siano stati finanziati totalmente con fondi provinciali la Provincia può mantenerne comunque la disponibilità per l'utilizzo degli stessi per finalità di interesse pubblico.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alla Provincia nel caso in cui risulti proprietaria o abbia la disponibilità di immobili destinati ad uso scolastico per scuole materne provinciali, elementari e secondarie di primo grado a carattere statale."

7. Dopo l'articolo 17 quater della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è introdotto il seguente:

"Art. 17 quinquies
Disposizioni per il finanziamento degli interventi

1. Il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 17 bis, comma 1, lettera a) è disposto secondo le modalità previste dalla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17 bis, comma 2, per gli interventi relativi alle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate continua a trovare applicazione altresì la legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento) come da ultimo modificata con la legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1."

8. Le modificazioni apportate alla legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 dai commi 2, 4, 5 e 7 del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1997.

9. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per i fini di cui alle leggi provinciali 4 novembre 1986, n. 29 e 9 novembre 1990, n. 29.

Art. 71
*Modifiche alla legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13 (Norme in materia di edilizia
universitaria)*

1. La rubrica dell'articolo 8 della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13 è sostituita dalla seguente: "Utilizzazione di beni della Provincia".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13 è introdotto il seguente:

"3 bis. La Giunta provinciale è altresì autorizzata ad assegnare all'Università e all'Opera universitaria, su loro motivata richiesta, strumentazioni ed attrezzature di alta tecnologia di cui abbia la disponibilità, subordinatamente all'impegno assunto dal beneficiario dell'assegnazione a rendere alla Provincia, su sua eventuale richiesta ed a titolo gratuito, prestazioni connesse con l'utilizzo dei beni assegnati. Le modalità di utilizzo dei beni e di effettuazione delle prestazioni di cui al presente comma sono disciplinate da apposite convenzioni predisposte dalla Provincia."

3. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per l'acquisto di strumenti e attrezzature per le strutture provinciali (capitoli 12610 - 12615).

Capo XIII
Disposizioni in materia di asili nido

Art. 72
*Modifiche alla legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13 (Criteri generali per la costruzione, la
gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti o gestiti con interventi della Provincia)*

1. La lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 20 della legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, come modificato dall'articolo 35, comma 2, della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, è sostituita dalla seguente:

"e bis) dei servizi di asilo nido realizzati mediante convenzione con cooperative, enti e associazioni senza fini di lucro che dimostrino di possedere i requisiti di competenza e professionalità adeguati allo svolgimento di attività educativo-assistenziali ai sensi dell'articolo 20 bis."

2. Al comma 1 dell'articolo 20 bis della legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, come introdotto dall'articolo 35, comma 3, della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, sono aggiunte le

seguenti parole: ", enti e associazioni senza fini di lucro che dimostrino di possedere i requisiti di competenza e professionalità adeguati allo svolgimento di attività educativo-assistenziali."

Capo XIV

Disposizioni in materia di trasporti e protezione civile

Art. 73

Modifiche alla legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento)

1. L'articolo 1, comma 1, della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 è sostituito dal seguente:
"1. I servizi pubblici di trasporto di persone e di merci che si svolgono per la parte prevalente del percorso sul territorio della provincia di Trento, per via terrestre, lacuale, fluviale e per via aerea ivi compresi i servizi funiviari che collegano strade o ferrovie e centri permanentemente abitati o fra centri abitati, nonchè all'interno degli stessi, sono disciplinati dalla presente legge."

2. L'articolo 22, comma 1, della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 è sostituito dal seguente:

"1. I comuni individuati nel piano provinciale dei trasporti provvedono alla gestione dei servizi pubblici di trasporto urbani che si svolgono prevalentemente sul rispettivo territorio, ivi compresi i servizi funiviari che collegano strade o ferrovie e centri permanentemente abitati o fra centri abitati, nonchè all'interno degli stessi."

3. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 è sostituito dal seguente:

"1. Gli utenti dei servizi pubblici di trasporto di linea, gestiti ai sensi degli articoli 8, 9, 18 e 22, sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri esercizi di trasporto) e, in caso di violazioni di tali disposizioni, sono soggetti alle sanzioni amministrative dalle stesse previste, con i seguenti adattamenti:

- a) gli importi minimi e massimi della sanzione amministrativa prevista dal terzo comma dell'articolo 20 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980 sono fissati rispettivamente in lire 50.000 e lire 150.000;
- b) gli importi minimi e massimi delle altre sanzioni amministrative pecuniarie sono aumentati del 100 per cento."

4. Il comma 2 dell'articolo 32 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 è sostituito dal seguente:

"2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). All'accertamento ed alla contestazione immediata dell'infrazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 della stessa legge, provvedono gli agenti dipendenti dalle società che esercitano i servizi di trasporto, nonché i dipendenti assegnati al servizio comunicazioni e trasporti, individuati con deliberazione della Giunta provinciale ovvero, per i servizi urbani a decorrere dal 1° gennaio 1996, i dipendenti comunali a ciò autorizzati. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta rispettivamente al dirigente del servizio comunicazioni e trasporti e, per i servizi urbani a decorrere dal 1° gennaio 1996, al sindaco del comune in cui l'infrazione è stata commessa. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti alle società che esercitano i servizi di trasporto."

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 32 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 è inserito il seguente:

"2 bis. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 possono essere aggiornati annualmente dalla Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, in misura non superiore alla variazione media accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, verificatesi negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge."

6. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 è sostituito dal seguente:

"1. I viaggiatori che utilizzano i servizi pubblici di trasporto sprovvisti di regolare documento di viaggio o muniti di documento non valido o contraffatto, sono tenuti a corrispondere il prezzo della corsa e sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 150.000. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti alle società che esercitano i servizi di trasporto, con esclusione delle sanzioni amministrative dovute per le infrazioni accertate sui servizi speciali per il trasporto degli alunni, che sono devolute alla Provincia."

7. Al comma 3 dell'articolo 33 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 la parola: "soprattasse" è sostituita dalle parole: "sanzioni amministrative".

8. Al comma 5 dell'articolo 33 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 la parola: "soprattassa" è sostituita dalle parole: "sanzione amministrativa".

9. All'articolo 46 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, come modificato dall'articolo 8 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le concessioni di servizi pubblici di trasporto urbani ed extraurbani, su strada e ferrovia, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate non oltre il 31 dicembre 1999. La Giunta provinciale definisce con la Ferrovia - Trento Malè s.p.a. e con l'Atesina s.p.a. accordi di programma con il contenuto di cui all'articolo 7, sostitutivi dei disciplinari di concessione per la gestione dei servizi pubblici di trasporto."

10. All'articolo 46 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, come modificato dall'articolo 8 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, ai commi 3 e 4, dopo le parole: "Fino alla costituzione della Trentino trasporti s.p.a." sono aggiunte le seguenti: "e comunque non oltre il termine previsto dal comma 1".

Art. 74

Programmi e varianti approvati ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 10 (Disposizioni per l'attuazione di progetti)

1. In relazione all'abrogazione dell'articolo 3 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 10, disposta dall'articolo 64 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate), cessa l'efficacia dei programmi e delle relative varianti approvate ai sensi del predetto articolo 3 della legge provinciale n. 10 del 1990.

Art. 75

Modifica alla legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 38 (Interventi per la costruzione ed il potenziamento di impianti di produzione e trasporto di energia idroelettrica)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 38 è introdotto il seguente:

"2 bis. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di concessione del contributo di cui all'articolo 4 nonché la documentazione da allegare alle medesime."

Art. 76

Modifiche alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)

1. Dopo l'articolo 18 bis della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, come introdotto dall'articolo 27 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, è inserito il seguente:

"Art. 18 ter

Servizio antincendi presso l'aeroporto Gianni Caproni di Mattarello e assunzione delle spese di elisoccorso

1. Il corpo permanente dei vigili del fuoco espleta anche il servizio antincendi presso l'aeroporto Gianni Caproni di Mattarello.

2. Alle spese di cui al comma 1, nonché a quelle derivanti dall'espletamento dell'attività di soccorso a mezzo di elicottero per conto dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, provvede la cassa utilizzando le assegnazioni disposte per i fini di cui all'articolo 11."

2. La disposizione di cui al comma 1 concernente l'attività di soccorso a mezzo di elicottero ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1994.

Capo XV

Disposizioni in materia finanziaria e finali

Art. 77

Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza di ciascun capitolo della tabella B - variazioni allo stato di previsione della spesa, annessa all'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996, sono autorizzati gli ulteriori stanziamenti a carico degli esercizi finanziari e per gli importi di segno positivo riportati nella tabella B annessa alla presente legge da utilizzare secondo le predette disposizioni e le eventuali modalità indicate nelle note della stessa tabella B. Nella medesima tabella B sono incluse, distintamente per capitolo, anche le nuove autorizzazioni di spesa per i fini di cui agli articoli 28, 29, 48, 50, 55 e 58 della presente legge.

2. Gli stanziamenti già autorizzati per ciascun anno da precedenti leggi provinciali per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza di ciascun capitolo della tabella B - variazioni allo stato di previsione della spesa, annessa all'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996, sono diminuiti, per ciascuno degli esercizi finanziari riportati, degli importi di segno negativo di cui alla tabella B annessa alla presente legge e secondo le eventuali modalità indicate nelle note della stessa tabella B.

Art. 78

Copertura degli oneri

1. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità previste nella allegata tabella C.

Art. 79
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

VISTO per la promulgazione ad eccezione dell'articolo 18, giusta le osservazioni del Consiglio dei Ministri di cui al messaggio nr. 220/2955 del 6 settembre 1996

VISTO!
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI TRENTO
- C. Ricci -

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE
- C. Andreotti -

LAVORI PREPARATORI

- Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Disegno di legge 17 giugno 1996, n. 107, d'iniziativa della Giunta provinciale (su proposta del presidente Carlo Andreotti), concernente "Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'asestamento del bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996-1998 della Provincia autonoma di Trento".
- Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Assegnato alla Prima commissione permanente il 18 giugno 1996.
- Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Parere contrario della Prima commissione permanente espresso il 4 luglio 1996.
- Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Approvato dal Consiglio provinciale il 2 agosto 1996.
- Vistato dal commissario del Governo il 6 settembre 1996, eccetto l'articolo 18.

Tabella A (articolo 16)

TABELLA DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLE QUALIFICHE FORESTALI

QUALIFICHE

N. POSTI

QUALIFICHE DEGLI ISPETTORI

Ispettore superiore

11

Ispettore capo	}	
Ispettore	}	35
Vice ispettore	}	

QUALIFICHE DEI SOVRINTENDENTI

Sovrintendente capo	}	
Sovrintendente	}	40
Vice sovrintendente	}	

QUALIFICHE DEGLI AGENTI E DEGLI ASSISTENTI

Assistente capo	}	
Assistente	}	134
Agente scelto	}	
Agente	}	
		<hr/>
	TOTALE	220

Tabella B - Tabella C

omissis